



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

Direzione generale

Servizio legislativo e qualità della legislazione

Diritto comunitario e Regioni

La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario

*Applicazione delle leggi Buttiglione
e La Loggia fino ai più recenti atti
regionali in materia comunitaria*

Gli Speciali

dicembre 2006

Gli Speciali

Diritto Comunitario e Regioni

**LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FORMAZIONE
ED ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO**

***Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia
fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria***

(OLI 21 e 22 settembre 2006, Roma)

PRESENTAZIONE

Ad un anno di distanza dall'approvazione della legge 11/2005, e tre anni dopo l'approvazione della legge 131/2003, sono stati finalmente adottati gli atti di attuazione richiesti dalle stesse due leggi in riferimento ad alcuni importanti aspetti di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il funzionamento del Ciace e del suo comitato tecnico sono stati disciplinati con appositi regolamenti del 9 gennaio 2006, mentre il 16 marzo 2006 la Conferenza Stato-Regioni ha siglato l'accordo di cooperazione avente ad oggetto la partecipazione diretta delle Regioni alla formazione del diritto comunitario, partecipando alle delegazioni del Governo nei gruppi di lavoro e comitati di Consiglio e Commissione.

A ciò va aggiunto che, in applicazione dell'art. 5 della legge 11, nell'estate del 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto la procedura telematica e-urop@, strumento di trasmissione tempestiva alle Assemblee legislative e alle Giunte regionali, nonché al Parlamento, di atti e proposte legislative europee, di programmazione e di indirizzo, che vengono così trasmessi direttamente a tutti i soggetti coinvolti nel processo di formazione delle norme comunitarie.

E' compito delle Regioni, a questo punto, esercitare pienamente il nuovo ruolo assegnato dall'art. 117 della Costituzione, intervenendo a pieno titolo e secondo le proprie competenze, tanto nella fase ascendente che nella fase discendente del diritto comunitario.

L'approfondimento che si presenta con questo numero degli "Speciali" è stato elaborato con questo spirito: ci si è chiesti cosa fosse successo in ambito statale e regionale dopo l'approvazione della legge 11, e quali fossero i nuovi strumenti normativi e organizzativi adottati dalle singole Regioni a seguito del completamento delle norme di procedura statali.

Si è così ottenuto un quadro completo, dal livello statale a quello regionale, che prende in esame le problematiche principali rinvenibili nei provvedimenti statali adottati in attuazione della legge 11 oltre alle singole situazioni regionali, tanto in riferimento alle norme di procedura che agli aspetti organizzativi introdotti a seguito della stessa legge 11.

L'approfondimento che segue, è stato realizzato da Cecilia Odone – consulente in diritto comunitario del Servizio legislativo dell'Assemblea dell'Emilia–Romagna – e presentato alla riunione dell'Osservatorio legislativo interregionale a Roma in data 21 settembre 2006. Hanno collaborato i Consigli e le Giunte regionali che, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio, hanno comunicato le informazioni richieste tramite un apposito questionario.

*La Responsabile del Servizio legislativo
e qualità della legislazione
Anna Voltan*

INDICE

La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria.	p. 1
1. L'attuazione delle leggi "Buttiglione" e "la Loggia"	p. 1
2. Gli atti regionali nel periodo 2005-2006	p. 24
Allegato: Questionario Regioni	p. 33

LA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO. Applicazione delle leggi Buttiglione e La Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria.

*di Cecilia ODONE**

1. L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI "BUTTIGLIONE" E "LA LOGGIA"

Con DPCM del 9 gennaio 2006 è stata data attuazione all'art. 2, comma 4, della Legge 11/2005 che istituisce il **CIACE** (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei), quale sede finalizzata a **concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase ascendente** degli atti comunitari e dell'Unione europea.

Il CIACE, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è coadiuvato, nella predisposizione delle proprie riunioni, da un **Comitato tecnico**, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, il cui funzionamento è stato recentemente disciplinato con Regolamento adottato con Decreto del ministro per le politiche comunitarie, il DM 9 gennaio 2006¹.

* Esperta di Diritto comunitario e Regioni - Consulente del Servizio legislativo e qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

¹ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006, Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e il Decreto del Ministro per le Politiche Comunitarie 9 gennaio 2006, Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono stati pubblicati in GU n. 28 del 3 febbraio 2006.

Prima di vedere come, nel dettaglio, è stato disciplinato il funzionamento dei due organi, è utile anticipare in breve l'impressione prevalente, sul punto in questione, riferita alla Legge 11/2005, completata, in attuazione dell'art. 117, dai due Regolamenti di cui si tratta.

Già sulla base della Legge 11/2005, infatti, una buona parte della dottrina aveva sollevato dubbi interpretativi con riferimento alla portata effettiva del ruolo regionale nel procedimento decisionale comunitario, così come poteva risultare in esito all'adozione delle leggi di attuazione. Tenuto conto dell'importanza dell'intervento costituzionale sul punto (art. 117, 5 comma), che riconosce espressamente il ruolo regionale tanto in fase di formazione che di attuazione degli atti comunitari, l'attuazione per via legislativa ha posto dubbi interpretativi dai quali, buona parte di commentatori ha dedotto un'attuazione in senso riduttivo della riforma, quanto al ruolo regionale. I problemi rilevati riguardavano in particolare: il **rapporto CIACE – Conferenza Stato – Regioni**, la partecipazione regionale al CIACE subordinata ad una **richiesta** in tal senso da parte del Presidente della Conferenza delle Regioni, il riferimento alle **“questioni di interesse” delle Regioni e delle province autonome**, come presupposto per l'intervento regionale sia alle riunioni del CIACE che a quelle del Comitato tecnico, senza ulteriori specificazioni, in ordine al significato di tale espressione (non si usa il termine “competenze”) ma neppure al soggetto cui spetti la valutazione della sussistenza, in concreto, dell'interesse regionale, né alle conseguenze di un eventuale rifiuto alla richiesta avanzata dal Presidente della Conferenza delle Regioni.

Si legge infatti nella legge 11/2005, art. 2, comma 2, che: *Alle riunioni del CIACE, quando si trattano **questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, possono chiedere di partecipare** il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato (...).*

Identico riferimento alle questioni di interesse regionale e provinciale si ritrova in riferimento alle ipotesi di partecipazione regionale al Comitato tecnico (art. 2, comma 4) dove, peraltro, la presenza regionale è indubbiamente più rilevante, sia perché non è necessaria una previa richiesta di partecipazione, sia per la possibilità di partecipazione di più rappresentanti regionali (si prevede la partecipazione degli assessori, al plurale): (...) *Quando si trattano **questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per la materie in trattazione (...)** è convocato (...) presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. (...)².*

Ad una prima lettura dell'art. 2 della legge 11/2005, è possibile osservare che mentre la partecipazione regionale al CIACE è subordinata dalla legge alla richiesta del Presidente della Conferenza delle Regioni, analoga richiesta non è invece necessaria per la partecipazione regionale al Comitato tecnico. Infatti, quando si riunisce in composizione integrata, gli assessori regionali competenti per materia vi prendono parte sulla base del solo interesse regionale. La legge, inoltre, non dice a chi spetti la valutazione dell'*interesse*

² Sul punto si veda quanto previsto dal Regolamento del 9 gennaio 2006 circa la composizione del comitato tecnico integrato (art. 4, comma 2), dove si stabilisce la presenza di un assessore per regione e provincia autonoma.

regionale (alla Regione o al CIACE?) che, peraltro, appare come un concetto ben più ampio rispetto a quello di *competenza regionale* (e, a maggior ragione, di *competenza legislativa regionale*).

Si tenga presente che il CIACE rappresenta la sede in cui si realizza il coordinamento delle posizioni assunte da tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento in questione, e la sua istituzione sembrerebbe volta proprio a garantire il funzionamento del sistema complessivo in efficienza ed efficacia del procedimento decisionale, laddove, in ossequio al dettato costituzionale, il procedimento decisionale vede coinvolti un numero di soggetti istituzionali sempre maggiore rispetto al passato. Per stabilire come e dove si realizzi, in senso stretto, la partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario, è necessario individuare quei momenti del procedimento decisionale che hanno ad oggetto le materie di competenza legislativa regionale, e poi coordinarli con le norme sul funzionamento del CIACE e del suo comitato tecnico. Sul punto mi sembra sia importante soffermarsi, considerando che guardando alle materie di competenza legislativa regionale (117, 3° comma e 117, 4° comma) emerge un ruolo rafforzato della Conferenza Stato – Regioni (commi 4 e 5, art. 5, Legge 11/2005), secondo una logica di preferenza del sistema delle Conferenze che emerge chiaramente dal sistema complessivo³. Un altro elemento significativo si può cogliere già nel testo della legge, dove si prevede che il comitato tecnico in composizione integrata dagli assessori regionali è convocato presso la Conferenza Stato – Regioni; a ciò va aggiunto

³ Si pensi al ruolo della Conferenza Stato – Regioni, in particolare con la possibilità, anche su richiesta di una sola Regione o provincia autonoma di richiedere l'Intesa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 281/1997 su una proposta di atto normativo comunitario che rientri in una materia di competenza legislativa regionale, e la possibilità, negli stessi casi, di richiedere la riserva d'esame; si pensi, inoltre, al ruolo della Conferenza

che lo stesso Regolamento di funzionamento del comitato tecnico, laddove disciplina la partecipazione regionale alle riunioni del comitato (art. 4), esordisce con questa importante precisazione: ***La partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti normativi comunitari e dell'Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.***

Questo passaggio appare di grande importanza soprattutto per ridimensionare, almeno restando alla formulazione testuale della norma in oggetto, quelle preoccupazioni mostrate da una parte dei commentatori, circa il rischio di oscuramento del ruolo della Conferenza Stato – Regioni da parte del CIACE. La stessa legge 11/2005, del resto, nell'istituire il nuovo Comitato interministeriale aveva precisato che (art. 2, comma 3): *Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti Stato– Regioni*. Pertanto, nelle intenzioni del legislatore, il CIACE e la Conferenza resterebbero due sedi distinte, le cui funzioni risulterebbero così salvaguardate dalle norme recentemente adottate, in considerazione:

- 1) del permanere del ruolo già spettante alla Conferenza, poi ulteriormente rafforzato nel contesto della legge 11/2005,
- 2) della finalità sottesa all'istituzione del nuovo organo – il CIACE - cui è affidato il compito di coordinamento ultimo di tutti i soggetti che intervengono nel processo decisionale.

Significativo, inoltre, il riferimento alla *posizione del Governo* come categoria concettuale diversa rispetto alla *posizione italiana*. Infatti,

dei Presidenti delle Regioni, fino al nuovissimo ruolo della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali (vd. in particolare, ma non solo, l'art. 5, legge 11/2005).

tanto nella legge 11, quanto nei due regolamenti attuativi dell'art. 2, si fa riferimento al CIACE quale organo istituito *al fine di concordare le linee politiche del Governo nel **processo di formazione della posizione italiana*** nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea⁴. Così, anche il comitato tecnico, nella propria composizione ordinaria: *Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, ... **individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti** ...* mentre, quando si riunisce in composizione integrata, riunendosi con gli assessori regionali e provinciali presso la Conferenza Stato - Regioni *... **individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana** ...*⁵.

Dunque, sarà piuttosto la prassi delle riunioni e il concreto operare dei nuovi organi a confermare o smentire i dubbi su cui una parte dei commentatori ha riflettuto dopo l'approvazione della legge 11/2005⁶. Intanto, guardando all'ordine del giorno delle prime riunioni del CIACE⁷ e alle linee programmatiche annunciate dal Ministro, in occasione dell'audizione svoltasi alla Camera dei Deputati il 14 luglio 2006, si può notare come il ruolo regionale nel processo decisionale comunitario sia considerato come un aspetto strategico del funzionamento complessivo dell'intero sistema. In questo senso

⁴ Art. 2, comma 1, legge 11/2005 e art. 1, comma 1, Regolamento CIACE, che riprende testualmente la legge 11/2005.

⁵ Vd. art. 3, comma 8 e art. 4, comma 5, del Regolamento sul funzionamento del Comitato tecnico.

⁶ Vd. tra i più recenti, seppure precedente l'approvazione dei due Regolamenti sul funzionamento del CIACE e del Comitato tecnico, sul commento di R. MASTROIANNI, Regioni e formazione del diritto UE, pag 132, in Regioni e autonomie territoriali nel diritto internazionale ed europeo, X Convegno SIDI, Trieste 23-24 giugno 2005.

⁷ IL CIACE si è riunito per una prima riunione inaugurale nel mese di marzo 2006, poi si è tenuta la prima riunione a carattere operativo lo scorso 4 luglio. In tale occasione,

viene sottolineata l'importanza del ruolo di coordinamento assegnato al CIACE, in considerazione della *crescente complessità delle tematiche trattate a livello europeo, del carattere sempre più orizzontale, della moltiplicazione degli interlocutori, dell'esigenza di intervenire tempestivamente nel processo decisionale, della necessità di definire una strategia nazionale complessiva, stringendo alleanze con gli altri partners. Il coordinamento si potrà sviluppare così a tre livelli: dal CIACE, al Comitato tecnico, fino ai tavoli di coordinamento e, a ciascun livello di coordinamento vengono associate le Regioni*⁸. È proprio a partire dai tavoli di coordinamento che si gioca il ruolo regionale nella fase **ascendente**, tenendo conto che l'art. 5, comma 7, prevede che *nelle materie di competenza regionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (...) convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (...) ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con i Ministri competenti per materia, in sede di Unione europea*⁹.

in rappresentanza delle Regioni, era presente la Presidente Bresso. Il Comitato tecnico del CIACE si è poi riunito il 13 luglio sui temi dell'Agenda di Lisbona.

⁸ Così si legge nel testo dell'Audizione del Ministro alla Camera dei Deputati, tenutasi il 14 luglio 2006, e pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche Comunitarie: www.politichecomunitarie.it

⁹ Inoltre, i tavoli tecnici di coordinamento, che eseguono i lavori preparatori per il Comitato tecnico, operano secondo le formazioni del Consiglio Ue, mentre il Comitato tecnico si riunisce tenendo conto della programmazione delle sedute del Coreper (art. 3, comma 6 del DM 9 gennaio 2006). Sul punto si veda anche l'intervento del Ministro per le politiche comunitarie, in occasione dell'Audizione del 14 luglio. Si ricorda che il Coreper (Comitato dei Rappresentanti permanenti) è previsto come organismo autonomo dal **Trattato CE, art. 207**: "1. Un Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è **responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna**. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. **Il Coreper coordina i lavori dei comitati e dei gruppi di lavoro composti dai delegati di ciascuno Stato membro.**"

A ciò si aggiunga che, sempre sulla base dell'art. 5, legge 11/2005, anche su richiesta di una sola regione o provincia autonoma e per le materie di competenza legislativa regionale, è prevista la convocazione della Conferenza Stato – Regioni ai fini del raggiungimento dell'**intesa (art. 5, comma 4, Legge 11)**; negli stessi casi di cui al comma 4, inoltre, la Conferenza può **richiedere al Governo l'apposizione della riserva di esame** in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (art. 5, comma 5, Legge 11).

Passando alla composizione del Comitato tecnico, si prevede che alle **riunioni integrate** partecipi **un assessore per ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente, da esse designato, competente per le materie in trattazione**¹⁰. In ordine al funzionamento, il regolamento richiama le procedure applicabili per il funzionamento ordinario del comitato tecnico (art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9) al di fuori - come si può facilmente notare - di quanto stabilito al comma 8, dove, come è stato già sottolineato più sopra, emerge un elemento significativo quanto al funzionamento del comitato tecnico, ed alla distinzione tra definizione della posizione italiana (comma 7) e definizione della posizione del Governo (comma 8).

Con riguardo alle funzioni del CIACE, il relativo Regolamento, oltre a definirne i compiti richiamando e specificando quanto già stabilito nella legge 11, individua le ulteriori funzioni del nuovo Comitato all'art. 2, tanto in riferimento alla fase ascendente che alla fase discendente (*al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue*), del diritto

¹⁰ Si noti che i componenti del comitato tecnico, designati dall'organo di vertice di ciascuna amministrazione del Governo, sono scelti tra i direttori generali o alti funzionari in possesso di qualificata specializzazione (art. 2. Regolamento 9 gennaio

comunitario e dell'Unione europea¹¹, oltre alla possibilità di intervenire con valutazioni e proposte in merito alla **prevenzione del contenzioso comunitario e alla opportunità di presentare ricorso alla Corte di Giustizia, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo della legge 5 giugno 2003, n. 131**. Si tratta del ricorso per vizio di legittimità di atti normativi comunitari, cui le Regioni possono accedere, a partire dalla legge 131/2003, per le materie di competenza legislativa regionale, per il tramite del Governo, unico soggetto legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 230, 2° par. TCE, tra i cd. ricorrenti privilegiati¹². La legge 131/2003 stabilisce che, nel caso

2006) mentre il comitato tecnico in composizione integrata, assicura la partecipazione regionale tramite gli assessori competenti per materia (art. 4, Regolamento cit.).

¹¹ L'elenco delle ulteriori funzioni è davvero lungo; tra queste si noti in particolare la possibilità per il CIACE di esprimersi sull'opportunità di apporre una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri Ue; esaminare su richiesta del Ministro questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato – Regioni; proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza Stato – Regioni, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria ex art. 17 legge 11/2005; esaminare questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato – Regioni. Può inoltre esprimersi in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione e della Comunità europea, oltre a pronunciarsi sulle misure urgenti di cui all'art. 10, legge 11/2005, con valutazioni e proposte.

¹² I vizi di legittimità degli atti comunitari (per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di norme relative alla sua applicazione, sviamento di potere) possono essere fatti valere con l'azione di annullamento prevista dall'art. 230 TCE, entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Gli Stati, insieme alle istituzioni comunitarie, sono definiti "ricorrenti privilegiati" e possono far valere il presunto vizio di legittimità impugnando l'atto direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia (art. 230, 2° par. TCE); diversamente, le persone fisiche e le persone giuridiche possono proporre ricorso soltanto avverso atti comunitari che le riguardano "direttamente" e "individualmente", in primo grado innanzi al Tribunale e, in secondo grado, per motivi di diritto, dinnanzi alla Corte di Giustizia (art. 230, 4° par. TCE). **Per giurisprudenza costante della Corte, le Regioni sono legittimate ad agire unicamente in quanto persone giuridiche, ai sensi del citato 4° par., art. 230 TCE** (vd. causa T – 288/97 *Regione Friuli*; causa C – 95/97 *Regione Vallona c. Commissione*, Ordinanza del 21 marzo 1997; Causa C – 180/97 *Regione Toscana c. Commissione* Ordinanza del 1 ottobre 1997). Si comprende pertanto come la possibilità, offerta dalla legge 131/2003 alle Regioni, di chiedere al Governo di agire per l'annullamento di un atto comunitario che si presume illegittimo, laddove tale atto riguardi materie di competenza legislativa regionale, appare suscettibile di compensare quel rischio di non effettività della tutela giurisdizionale comunitaria delle Regioni, rischio divenuto tanto più concreto, oggi, con l'ampliamento della competenza legislativa regionale da parte della riforma del titolo V. Alla luce dell'attuale

di richiesta di impugnazione proveniente dalla Conferenza Stato - Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e province autonome, il Governo è tenuto ad agire in giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia, mentre, in linea generale, per le richieste provenienti da una o più regioni o province autonome, il Governo può proporre ricorso. È proprio quest'ultimo il caso in cui si assegna al CIACE la possibilità di esprimersi sull'opportunità del ricorso, con valutazioni e proposte (oltre, sembra potersi dedurre dalla lettera dell'art. 2, comma 3, del Regolamento, ai casi in cui il ricorso sia presentato su iniziativa statale, al di là di una richiesta regionale). Un'altra funzione *ulteriore* assegnata al CIACE, da segnalare, infine, per l'evidente importanza in riferimento al ruolo regionale in materia comunitaria, riguarda la possibilità di formulare *valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi ... esprimendosi sull'opportunità di intervenire con provvedimento legislativo* (lett. d, comma 2, art. 2, Regolamento CIACE, sulla fase discendente).

A completare l'attuazione delle norme di procedura statali in materia comunitaria, con riferimento alla fase ascendente, è poi intervenuto, da ultimo, l'**Accordo Stato – Regioni del 16 marzo 2006**, sancito in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 131/2003.

Si tratta di un accordo generale di cooperazione che ha ad oggetto la partecipazione regionale alla fase ascendente cd. "diretta", vale a dire, la partecipazione regionale alla fase di formazione del diritto comunitario che si svolge a livello europeo, nell'ambito delle delegazioni del Governo. La legge 131, infatti, in attuazione dell'art.

formulazione dell'art. 230 TCE, l'intermediazione del Governo, per il ricorso dinnanzi alla Corte, appare dunque come condizione necessaria, se si considera che la Corte stessa ha ribadito come l'estensione della legittimazione attiva delle persone fisiche e

117, 5° comma della Costituzione aveva previsto che, nelle materie di loro competenza legislativa¹³, le Regioni e le Province autonome *concorrono direttamente alla formazione degli atti comunitari partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea*, individuando la **Conferenza Stato - Regioni quale sede per concordare le modalità** di tale partecipazione. **Nel definire tali modalità**, la legge stabilisce che:

- 1) **si tenga conto delle particolarità delle autonomie speciali,**
- 2) **sia garantita, comunque, l'unitarietà della posizione italiana,** da parte del capo delegazione designato dal Governo.

In particolare, le Regioni e Province autonome sono rappresentate da un Presidente di Regione a Statuto ordinario e da un Presidente di Regione a statuto speciale e Provincia autonome nelle delegazioni del Governo in Consiglio Ue¹⁴; mentre, un esperto regionale

giuridiche, richiederebbe, semmai, una modifica del Trattato da parte degli Stati membri.

¹³ Sia concorrente che esclusiva, peraltro dando attuazione all'art. 117, 5° comma della Costituzione, in senso riduttivo, se si tiene conto che l'art. 117 riferisce il diritto/dovere delle Regioni e Province autonome a partecipare alla formazione e attuazione del diritto comunitario alle, più ampie, materie di competenza regionale. Il riferimento alle materie di competenza legislativa regionale è comune all'attuazione del 117 Cost. sia da parte della Legge 131/2003, per quanto concerne la partecipazione alla fase ascendente "diretta", che della legge 11/2005. L'art. 5 di quest'ultima, infatti, riferisce la parte più importante della partecipazione regionale alla fase ascendente "indiretta" (in particolare, la convocazione della Conferenza Stato - Regioni per il raggiungimento dell'Intesa ex art. 3, D. Lgs. 281/97 e la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza) alle materie di competenza legislativa regionale, secondo un criterio di omogeneità e coerenza, peraltro necessaria, tra i due interventi legislativi, seppure tale omogeneità e coerenza vada nella direzione di un'attuazione in senso restrittivo del dettato costituzionale. La complessiva partecipazione regionale alla fase ascendente, seppure con meno grado di incisività rispetto ai momenti della procedura decisionale richiamati più sopra, ha inizio con la trasmissione alle Regioni degli atti comunitari e dell'Unione europea indicati all'art. 3, comma 1 della legge 11/2005, senza distinzione, fra questi, in ordine alle materie di competenza; le osservazioni che le Regioni (tramite le Conferenze dei Presidenti, delle Giunte o dei Consigli) possono far pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della formazione della posizione italiana su una proposta comunitaria, hanno a che fare, invece, con le materie di competenza regionale.

¹⁴ Art. 2 dell'Accordo cit.

nominato dalla Regioni a Statuto ordinario, e un esperto nominato dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, rappresentano le regioni e le province autonome nei comitati e gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione¹⁵. L'Accordo prevede che proprio per la suddetta partecipazione regionale, sia costituito l'elenco degli esperti da acquisire, con cadenza semestrale, in Conferenza Stato – Regioni.

Alla Conferenza Stato – Regioni è demandata anche la definizione di **criteri e procedure di designazione del capo delegazione nelle materie di competenza residuale regionale**. Si tenga presente che in questo caso la legge 131/2003 ha introdotto la possibilità che il **capo delegazione**, la cui designazione spetta comunque al Governo, possa essere individuato **anche in un presidente di Regione o Provincia autonoma**. Sul punto, l'Accordo raggiunto in Conferenza Stato – Regioni ha stabilito che **la funzione di capo delegazione è attribuita al rappresentante del Governo salva diversa determinazione assunta, su istanza delle Regioni e Province autonome mediante intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Stato – Regioni.**

Per concludere sull'attuazione recente della legge 11/2005, resta da segnalare l'attivazione da parte del Dipartimento per le politiche comunitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri) della **PROCEDURA TELEMATICA E-UROP@**¹⁶ con la quale si adempie all'obbligo di trasmissione dei documenti comunitari indicati all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 11, contestualmente alla loro ricezione, al Parlamento,

¹⁵ Art. 3 dell'Accordo cit.

¹⁶ Si veda il comunicato stampa del 6 aprile 2006 del Dipartimento per le Politiche comunitarie.

alle Regioni e a tutti le istituzioni coinvolte nel processo decisionale ai sensi della stessa legge stessa.

Con riferimento a questo importante aspetto della procedura, si ricorda che **l'invio alle Regioni, sia Giunte che Consigli regionali, avviene tramite le rispettive Conferenze dei Presidenti**, e che gli **atti trasmessi** sono tutti quelli indicati dalla legge 11¹⁷, **senza distinzione in ordine alle materie in oggetto**.

Questa modalità di trasmissione degli atti, sembra essere più rispettosa del ruolo assegnato alle Regioni dall'art. 117, 5 ° comma della Costituzione, e più in linea con un'impostazione collaborativa del rapporto Stato - Regioni su questi temi, rispetto ad un sistema, a questo alternativo, di selezione della documentazione a monte della trasmissione, da parte della Presidenza del Consiglio. Peraltro, la scelta operata nella prassi, seppure tenga conto, indubbiamente, delle esigenze di procedura caratterizzata da tempi molto serrati, verosimilmente, potrà portare a problemi pratici di effettivo inserimento da parte delle Regioni nel procedimento decisionale, come conseguenza di un trasferimento "indiscriminato" di documenti che si potrebbe risolvere, di fatto, in un "blocco" dell'azione regionale quanto all'invio di osservazioni¹⁸.

D'altra parte, si deve notare che mentre gli atti vengono trasmessi senza essere selezionati a monte in riferimento alla materia, **le**

¹⁷ I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, compresi i documenti di consultazione quali i libri bianchi, libri verdi e comunicazioni predisposti dalla Commissione europea.

¹⁸ Dei problemi pratici di utilizzo degli atti trasmessi con tale modalità ha mostrato consapevolezza il Ministro in occasione dell'Audizione alla Camera del 14 luglio 2006, quando ha annunciato che il Dipartimento per le politiche comunitarie ha avviato un progetto di lavoro per la definizione di una procedura che consenta un utilizzo più immediato e funzionale degli atti, procedura da affiancare alle trasmissioni ufficiali.

osservazioni che le Regioni possono inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, **sono riferite**, nel testo della legge, **alle materie di loro competenza** (art. 5, comma 3, legge 11/2005).

A chi spetta, dunque, tra gli atti trasmessi alle Regioni e Province autonome, l'individuazione di quelli che rientrano nelle materie di competenza regionale¹⁹?

Considerati soprattutto i tempi serrati (il termine per l'invio è fissato a venti giorni dalla data della trasmissione dei documenti), l'individuazione degli atti su cui inviare osservazioni, dovrebbe, a rigore, spettare alle Regioni.

A questo proposito, peraltro, corre l'obbligo di osservare che la legge 11/2005 stabilisce che **in riferimento agli atti che rientrano nelle materie di competenza regionale, la Presidenza del Consiglio assicura un'informazione qualificata e tempestiva curandone il costante aggiornamento** (art. 5, comma 2). In esito a questa specificazione, l'individuazione degli atti che rientrano nelle materie di competenza regionale, sui quali le Regioni poi invieranno le proprie osservazioni, sembrerebbe potersi spostare sulla Presidenza del Consiglio, seppure in funzione di un più qualificato obbligo informativo. Come logica conseguenza, ci si pone allora questa domanda: da parte regionale sarà possibile formulare osservazioni su atti, o su parti di atti comunitari, che la Regione ritiene rientrare nella propria competenza, indipendentemente dalla valutazione fatta dalla Presidenza del Consiglio nell'adempiere

¹⁹ Una questione di non poco conto, se si pensa al contenzioso costituzionale in via principale che, dalla riforma del titolo V ha portato dinnanzi alla Corte tanto leggi regionali impugnate dal Governo, quanto leggi statali impugnate dalla Regioni.

all'ulteriore obbligo di informazione qualificata e di aggiornamento costante?

Ulteriori riflessioni sulle difficoltà derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 3, derivano infine da altri aspetti della formulazione letterale della legge 11/2005: tra questi, ad esempio, l'**utilizzo della congiunzione "o"**, riferita al tramite per l'invio delle osservazioni al Governo (l'una o l'altra Conferenza). Esso rimanda alla possibilità che ciascuna Regione effettui una propria scelta sull'organo cui spetta l'approvazione - e, successivamente, l'invio - delle osservazioni (vale a dire, la Giunta o il Consiglio) e, allo stesso tempo, mette in evidenza un aspetto del tutto interno alle Regioni, da valutare e definire in via preliminare all'applicazione della legge 11/2005: il necessario **raccordo Giunta - Consiglio**, opportunamente studiato, in via generale, in riferimento alle questioni comunitarie.

Lungi dall'essere un aspetto di difficile interpretazione della legge, l'utilizzo della o, si può leggere come la soluzione più funzionale ad **una scelta che deve essere necessariamente operata all'interno di ciascuna regione o provincia autonoma** (a favore del legislativo o dell'esecutivo, come soggetto che formula le osservazioni), **sulla base dei rapporti esecutivo - legislativo disegnati in generale dallo Statuto**²⁰. Pertanto, l'invio di osservazioni alla Presidenza del Consiglio, verrà fatta tramite la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quelle Regioni nelle quali prevarrà una scelta a favore dell'esecutivo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dei Consigli per quelle Regioni nelle quali si privilegia il ruolo

²⁰ Piuttosto che, indirettamente, da parte della legge statale che, invece, rimette la scelta, opportunamente, all'organizzazione regionale dei rapporti Giunta - Consiglio.

dell'Assemblea nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo spettante al legislativo.

Si noti che **tra le Regioni che si stanno organizzando al loro interno per l'invio di osservazioni alcune hanno già provveduto ad effettuare questa scelta**, nell'ambito delle leggi regionali sulla procedura, oppure con apposite norme introdotte con i nuovi regolamenti interni del Consiglio in attuazione dei nuovi Statuti o, ancora, con appositi atti amministrativi, delineandosi proprio su questo punto un primo quadro d'insieme che risulta particolarmente interessante.

Si segnalano, a questo proposito: il nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale della **LIGURIA** (art. 131, comma 4)²¹, dove si prevede che le **Osservazioni**, formulate dalla Commissione competente in materia di Affari europei, sono approvate con **Risoluzione dal Consiglio** e poi inviate alla Conferenza. In **VENETO**, la **Commissione speciale per i rapporti comunitari**, così come stabilisce la Delibera istitutiva n. 50 del 2005, **formula in seduta congiunta con la Commissione competente per materia** (art. 20 Regolamento interno) **il parere** sugli atti e progetti dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 art. 3, legge 11 (le osservazioni). Per il **FRIULI VENEZIA GIULIA**, l'art. 170 del Regolamento interno disciplina due aspetti fondamentali in relazione all'invio di osservazioni al Governo: ai commi 1, 2 e 3, il rapporto Giunta – Consiglio, disciplinato a partire dall'obbligo di informazione del Presidente della

²¹ Regolamento interno del Consiglio regionale LIGURIA, art. 131, comma 4: "La Commissione competente in materia di Affari europei esamina i progetti e gli atti comunitari che, in base alla legge, siano trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale approva le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione, con apposita

Regione in riferimento alle iniziative assunte nell'ambito, più ampio, della partecipazione regionale alla fase ascendente; ai commi 4 e 5, il ruolo spettante al Consiglio nella stessa fase ascendente, con la formulazione di indirizzi all'esecutivo regionale approvati con Risoluzione dalla V Commissione e con la formulazione di osservazioni al Governo, ai sensi dell'art. 5 della legge 11, approvate dall'Assemblea su proposta della V Commissione²². La Regione **VALLE D'AOSTA**, all'art. 8, comma 2, della LR 8/2006, rimette ad una Delibera di Giunta la disciplina delle modalità di partecipazione delle Regione alle attività dirette alla formazione degli atti normativi comunitari di cui all'art. 5 della legge 11. Si segnalano, inoltre, tra gli atti in corso di approvazione²³, per la Regione **MARCHE**, il PdL n.

risoluzione che viene trasmessa, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali.”

²² Regolamento interno del Consiglio regionale Friuli – Venezia – Giulia, art. 170: “1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio delle iniziative assunte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea, e in particolare: a) delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi; b) delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea; c) delle osservazioni che la Giunta regionale intende trasmettere ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) della richiesta di convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni che la Giunta regionale intende porre al Governo, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio. 3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e a tutti i Consiglieri. 4. La V Commissione permanente di cui al comma 3, in esito alle procedure di informazione di cui al presente articolo, può adottare risoluzioni, ai sensi dell'art. 167, per definire indirizzi relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti normativi comunitari. 5. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, inoltrati al Consiglio dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può proporre al Consiglio di deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali. Per la discussione e la votazione delle proposte della Commissione trova applicazione il capo I del presente articolo.”

²³ Da riferirsi al 21 settembre 2006, data della riunione OLI in cui si è stata presentata la Relazione.

100 del 2006, che all'art. 2 prevede che **Giunta e Consiglio definiscano d'intesa le osservazioni della Regione** (art. 2); per la Regione **EMILIA-ROMAGNA**, la **Commissione per l'attuazione dello Statuto** ha approvato la **bozza di Regolamento interno dell'Assemblea**; l'art. 36 *Partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario* (attuazione art. 12 dello Statuto), prevede che **le osservazioni siano formulate dalla Commissione competente** in materia comunitaria (l'Commissione) e **poi approvate con Risoluzione/Mozione dall'Assemblea**. Altre Regioni, come risulta dai questionari allegati alla presente Relazione, si stanno organizzando al loro interno, sia in ambito consiliare che presso la Giunta.

Oltre agli aspetti pratici di natura organizzativa e alla questione preliminare, di carattere più generale, circa la predisposizione degli strumenti di raccordo Giunta – Consiglio, per quanto riguarda l'invio di osservazioni di cui alla legge 11, si profila la necessità attuale di stabilire un metodo di lavoro sugli atti inviati alle Regioni tramite le Conferenze, una modalità razionale ed efficiente con cui trattare l'enorme quantità di atti comunitari in arrivo, per poter esprimere fin dall'inizio la posizione regionale su questioni che si presentino particolarmente rilevanti nell'ambito delle materie di competenza, sulle quali la partecipazione regionale alla fase ascendente potrà poi svilupparsi nell'ambito delle ulteriori sedi individuate dalla legge 11 (dalla Conferenza Stato – Regioni, al comitato tecnico del CIACE, fino al CIACE e alle delegazioni del Governo nelle istituzioni UE).

Un primo approccio utile, sulla cui pratica applicabilità si potrebbe riflettere già da ora, per affrontare in tempo la "massa" di documentazione in arrivo e riuscire ad orientarsi tra le diverse

proposte, potrebbe essere l'introduzione dell'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea da parte dei Consigli regionali, che potrebbero individuare in tal modo, fin dall'inizio, le iniziative più interessanti dal punto di vista regionale, ed iniziare ad esprimere indirizzi alla Giunta secondo le modalità e le procedure fissate da ciascuna Regione e/o, laddove opportuno, inviare le osservazioni al Governo ex art. 5, legge 11. Un'occasione utile, tra l'altro, per individuare, tra le proposte legislative della Commissione europea quelle suscettibili di porsi in contrasto con il principio di sussidiarietà, sulle quali si potrebbe così intervenire tempestivamente, non appena la Commissione presenti la propria proposta. L'esame del programma legislativo annuale della Commissione consentirebbe, tra l'altro, di "contenere" lo svantaggio del termine strettissimo stabilito dalla legge 11 per l'invio di osservazioni (i venti giorni dalla data delle trasmissioni degli atti). In un certo senso si giocherebbe d'anticipo sui temi da affrontare, potendosi preparare in tempo rispetto alla successiva presentazione della singola proposta o atto comunitario e alla conseguente trasmissione da parte delle Conferenze.

Il programma legislativo, si ricorda, non è altro che una Comunicazione della Commissione europea, presentata ogni anno (solitamente in autunno per l'anno successivo) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale; è aggiornato periodicamente, in modo da seguire l'evolversi concreto dell'iniziativa legislativa della Commissione, facendo il punto, regolarmente, su quanto effettivamente realizzato in attuazione del programma e intervenendo

sulle parti che si rende necessario modificare²⁴. Si tratta di uno dei tanti documenti comunitari che vengono trasmessi alle Regioni tramite le Conferenze, che varrebbe la pena tener attentamente sott'occhio seguendo, pur tenendo conto della diversa realtà regionale e della dinamica Giunta-Consiglio, il modello dell'esame che già effettua il Parlamento (sia Camera che Senato), attualmente in via di perfezionamento, anche a seguito dei lavori svolti nell'ambito della cooperazione interparlamentare in sede europea. Il 26 gennaio scorso, il **Senato** (XIV Commissione) ha approvato la **Risoluzione sul programma legislativo annuale della Commissione europea per il 2006, ai sensi dell'art. 146, commi 1 e 6 del Regolamento interno**. Nella Risoluzione si sottolinea l'importanza della tempestività nella trasmissione del documento da parte del Governo, in modo da consentire un tempestivo esercizio del potere di indirizzo nei confronti del Governo, oltre alla possibilità concreta, per le Camere, di prendere parte al progetto della Cosac per l'esame contestuale, da parte di tutti i parlamenti nazionali, del programma legislativo annuale della Commissione, finalizzato a realizzare un controllo preliminare dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali.

Un ultimo tema, prima di trattare i più recenti atti regionali in riferimento al processo di formazione e attuazione della normativa

²⁴ L'ultimo programma legislativo è quello riferito al 2006: COM (2005) 531 def., recentemente aggiornato con il documento SEC (2006) 1152 del 30 agosto 2006. Quest'ultimo documento elenca le iniziative adottate dalla Commissione europea in attuazione del programma legislativo 2006, le nuove iniziative la cui adozione è prevista entro il 2006 e, tra quelle previste nel programma legislativo, le proposte che non saranno più presentate, unitamente alla motivazione di tale decisione. Anche il CdR ha approvato una Risoluzione sul programma legislativo della Commissione il 17 novembre 2005; con riferimento al programma legislativo 2006, si è pronunciato sui temi seguenti: prospettive finanziarie, periodo di riflessione, governance europea, prosperità, solidarietà, sicurezza, Europa partner mondiale.

comunitaria: il **problema “infrazioni”** riconducibili ad attività o inattività regionale.

Esso si presenta come un problema generale: la capacità di risolvere le procedure di infrazione già avviate dalla Commissione europea ma, ancor più, la capacità di prevenire situazioni di contrasto con il Trattato ed i principi generali del diritto comunitario, dovrà puntare ad una corresponsabilizzazione delle Regioni, il cui coinvolgimento a monte del processo decisionale dovrebbe contribuire, tra l'altro, anche allo scopo di prevenire e ridurre le situazioni conflittuali. Sono numerose, infatti, le infrazioni riconducibili ad atti regionali (oltre che locali), mentre la responsabilità dinnanzi alle istituzioni comunitarie appartiene, tradizionalmente ed esclusivamente, allo Stato.

La certezza del diritto richiede innanzitutto l'applicazione uniforme del diritto comunitario; gli Stati membri – comprese le amministrazioni, ad ogni livello – sono i primi a dover assicurare questa corretta e uniforme applicazione delle norme. Nell'ambito della funzione di “custode dei Trattati” assegnata alla Commissione europea, rientra anche la possibilità di avviare procedure di infrazione ai sensi dell'art. 226 Tr. CE, la cui finalità principale, si noti, è *ottenere che lo Stato si conformi quanto prima di sua iniziativa al diritto comunitario*. Peraltro, mentre la Commissione riferisce il calo delle procedure di infrazione complessivamente avviate nel 2005, rispetto al 2004²⁵, l'Italia resta uno degli Stati membri con più problemi di conformità al diritto comunitario, sia per il tardivo recepimento delle direttive ma, ancor di più, per l'adozione o il mantenimento in vigore di atti con esso

²⁵ Si veda la 23° Relazione annuale della Commissione della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario (2005). E' il documento COM (2006) 416 def. del 24 luglio 2006.

contrastanti, spesso riconducibili proprio ad amministrazioni diverse da quella statale.²⁶

In occasione della recente Audizione alla Camera, il Ministro per le politiche comunitarie ha annunciato misure concrete per prevenire tali situazioni, in considerazione di **due “circostanze aggravanti”**: **la responsabilità statale**, per violazioni o inadempimenti riconducibili ad altri soggetti dell'amministrazione, data la nota indifferenza comunitaria verso il riparto interno delle competenze, e la recente applicazione di **nuovi criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie** (applicazione cumulativa della penalità di mora e della sanzione forfettaria)²⁷ che la Commissione europea può richiedere di infliggere allo Stato, in caso di ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 228 TCE, per inottemperanza statale ad una sentenza della Corte.

I rimedi recentemente proposti dal Ministro mirano ad un più effettivo coinvolgimento regionale nella fase di attuazione delle direttive ed alla prevenzione del contenzioso comunitario, attraverso diversi strumenti: i **tavoli di coordinamento nazionali (...)**; **la nomina di un responsabile affari europei in ogni amministrazione centrale o locale**; **l'approvazione di un protocollo d'intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, contenente la descrizione delle procedure tipo da attivare quando le infrazioni derivino da atti delle Regioni, (...) l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost, e disciplinato dall'art. 8 della legge n. 131/2003, per sanare situazioni di non conformità al diritto comunitario rilevate**

²⁶ Si vedano i dati riportati nell'ultima Relazione annuale al Parlamento, presentata ai sensi dell'art. 15 della legge 11/2005, il 31 gennaio 2006; in particolare, vd. pagg. 42 e ss.

²⁷ Si veda la Comunicazione della Commissione SEC (2005) 1658, reperibile sul sito www.europa.eu, Segretariato Generale della Commissione europea. La nuova Comunicazione sostituisce la precedenti Comunicazioni adottate nel 1996 e nel 1997.

dalla Commissione europea o dalla Corte di Giustizia; (...) **un'azione obbligatoria di rivalsa, esercitabile dallo Stato nei confronti del soggetto a cui risale l'infrazione, che ha dato luogo alla sentenza della Corte di Giustizia di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, con compensazione di fondi destinati alle Regioni, alle province agli enti locali.**

Il punto è particolarmente interessante se si pensa proprio al nuovo meccanismo introdotto dalla Commissione europea, già a partire dal 1° gennaio 2006, a seguito del primo caso di applicazione congiunta della penalità di mora e della somma forfettaria da parte della Corte di Giustizia, nei confronti della Francia, con sentenza del 12 luglio 2005²⁸. La Corte, in quell'occasione, ha affermato che è possibile applicare congiuntamente le due sanzioni, interpretando estensivamente la lettera dell'art. 228 Tr CE²⁹. Allineandosi a tale interpretazione, nella più recente Comunicazione sull'applicazione dell'art. 228, la Commissione ha stabilito che *includerà nei suoi ricorsi alla Corte a norma dell'art. 228 l'indicazione: di una penalità per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza a norma dell'art. 228, nonché di una somma forfettaria che sanzioni la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza, di constatazione dell'inadempimento, e la sentenza a norma dell'art. 228 ... Il risultato che la Commissione intende raggiungere con questa modifica del sistema delle sanzioni è che gli Stati correggano le infrazioni più*

²⁸ Causa C – 304/02, Commissione contro Francia.

²⁹ Art. 228 par. 2: “ (...) Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della **somma forfettaria o della penalità**, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze. La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una **somma forfettaria o di una penalità.**”

*rapidamente e che i ricorsi alla Corte ex articolo 228 tendano così a diminuire*³⁰.

2. GLI ATTI REGIONALI NEL PERIODO 2005 - 2006

Passando ora al livello regionale, ci si chiede quali atti siano intervenuti, nell'ultimo anno, in attuazione delle norme di procedura dettate dallo Stato e, più precisamente, del ruolo assegnato alle Regioni dal nuovo art. 117 della Costituzione, nel procedimento decisionale comunitario.

I dati che qui interessa rappresentare, in una visione sintetica, sono in particolare quelli relativi alle nuove procedure interne a ciascuna Regione, alla definizione dei rapporti Giunta-Consiglio sulle questioni di rilevanza comunitaria, la previsione di leggi comunitarie regionali, gli atti organizzativi approvati tenendo conto degli elementi intervenuti a partire dal 2001³¹. Per ciascuno di questi aspetti, i dati forniti dalle Regioni in risposta al questionario proposto con riferimento all'ultimo anno, mostra **alcune novità interessanti, seppure il quadro generale sia, ad oggi, ancora in piena evoluzione**. Da un lato, si deve considerare che soltanto quest'anno sono intervenuti importanti atti di attuazione della legge 11/2005, cui si rimandava per una parte importante del ruolo regionale nel procedimento decisionale comunitario, mentre la stessa legge 11 è intervenuta ad aggiornare la legge "La Pergola" a quasi quattro anni di distanza dalla riforma

³⁰ Vd. pag. 4 della Comunicazione.

³¹ **In allegato alla Relazione si trovano le schede compilate dalle singole Regioni, Giunte e Consigli, che si sono rese gentilmente disponibili, nell'ambito dell'OLI, a fornire i dati aggiornati proprio su queste tematiche.** Il questionario proposto aveva lo scopo di aggiornare il quadro già ottenuto in esito all'approfondimento svolto sullo stesso tema in occasione dell'OLI tenutosi il 29 e 30 settembre 2006 a Roma. Le schede riferite al 2005, si trovano in allegato alla pubblicazione "*Diritto Comunitario e Regioni*", disponibile sul sito internet dell'OLI: www.consiglio.regione.toscana.it.

costituzionale del titolo V; dall'altro, il procedimento di revisione statutaria ha "rimandato" l'introduzione di nuove norme regionali, soprattutto con atti legislativi ma, allo stesso tempo, ha consentito di prendere in considerazione la tematica comunitaria, fin dalla legge fondamentale della Regione. L'approvazione e l'entrata in vigore di molti Statuti, poi, ha fatto sì che alcuni **Consigli regionali** siano ora in fase di revisione dei propri **regolamenti interni** che, in attuazione delle norme che sanciscono la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ora introducono norme di procedura interne al Consiglio del tutto nuove, ad esempio, in riferimento all'invio di osservazioni al Governo ex art. 5, legge 11, oppure in riferimento alla procedura per l'approvazione della legge comunitaria regionale³². Quanto alle leggi regionali di procedura, mentre la **Valle d'Aosta** ha approvato la **LR n. 8/2006** *Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della regione autonoma Valle d'Aosta*, altre regioni stanno provvedendo all'adozione di questo strumento legislativo che, al momento³³, risulta in fase di discussione presso la Regione **Marche (PdL 100** del 6 giugno 2006, *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*, già licenziato dalla Commissione e iscritto all'ordine del giorno del Consiglio); presso la Regione **Calabria (PdL n. 125**, *Disposizioni sulla partecipazione della regione Calabria al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*) e presso la Regione **Piemonte (PdL n. 294**, *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività normativa comunitaria e sulle*

³² Vd. artt. 124 e 170 del Regolamento interno del Consiglio regionale FVG; art. 131 Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria; art. 36 della Bozza di regolamento dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto.

procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, all'esame della competente commissione consiliare).

Quanto alle **leggi comunitarie regionali** come strumento di adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e, in particolare, per il recepimento delle direttive nelle materie di competenza regionale, sia nel 2005 che nel 2006, l'unica Regione ad averla approvata, rimane la Regione Friuli Venezia Giulia³⁴. La più recente - **LR Friuli Venezia Giulia n. 9/2006 (Legge comunitaria 2005)** - recepisce una serie di direttive in materia di prevenzione e alimentazione umana, alimentazione per gli animali, oltre all'adeguamento della LR n. 14/2002 (*Disciplina organica dei lavori pubblici*) ad un parere motivato della Commissione europea del 2005. **Anche altre Regioni, tuttavia, prevedono l'adozione della legge comunitaria regionale**: essa è prevista, ad esempio, nello Statuto della Regione Lazio (art. 11), della Regione Piemonte (art. 42), nella LR VdA n. 8/2006, nel PdL n. 100 della Regione Marche, nella proposta di Statuto del Veneto (art. 28). Inoltre, lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevede il periodico recepimento delle direttive con legge regionale (non si usa, nello specifico, il riferimento alla legge comunitaria regionale), mentre la LP Trento n. 7/1979 (legge di contabilità), prevede l'adeguamento delle leggi provinciali alle norme comunitarie nell'ambito della legge finanziaria, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari; infine, nel DPEFR 2006 - 2008 della Regione Abruzzo è previsto l'obiettivo "Definire la legge comunitaria regionale" per la predisposizione di una normativa

³³ **Il riferimento è da intendersi a settembre 2006.**

³⁴ Sulla base di quanto previsto dalla LR FVG n. 10/2004, è stata approvata la LR FVG n. 11/2005 (Legge comunitaria regionale 2004) e la LR FVG n. 9/2006 (Legge comunitaria regionale 2005).

di recepimento delle norme comunitarie nei settori di competenza legislativa regionale.

Sempre a proposito del recepimento regionale delle direttive, poi, anche al di là di apposite leggi comunitarie regionali, si noti che per il primo anno la **Relazione al disegno di legge comunitaria** (per l'anno 2006, AC – 1042), **riporta i dati regionali, comunicati dalla Conferenza dei Presidenti entro il 25 gennaio di ogni anno ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. e) della Legge 11/2005**. Per il 2005, i dati sono stati comunicati da: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Veneto, provincia di Bolzano, provincia di Trento; mentre Toscana e Piemonte hanno comunicato di non aver dato diretta attuazione a direttive comunitarie nel periodo di riferimento. Al contrario, fino all'ultima legge comunitaria, nella Relazione al DDL si riferiva che i dati regionali (l'obbligo di comunicazione era previsto anche a norma della legge "La Pergola")³⁵, non erano disponibili.

Un'ultima segnalazione merita, infine, **un caso particolare di partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario**: **la partecipazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, nell'ambito dell'attività svolta dalla Calre**³⁶, al **progetto pilota del Comitato delle Regioni sul monitoraggio del principio di sussidiarietà**, con lo svolgimento del *Test Sussidiarietà* su due atti della Commissione europea svoltosi nel periodo 31

³⁵ Vd. art. 2, comma 3, lett. c) e art. 9, comma 2 bis, della Legge La Pergola.

³⁶ Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (www.calre.eu). La recente **collaborazione instaurata tra CALRE e Comitato delle Regioni** ha ad oggetto anche il Test sussidiarietà e il network del CdR. **Si veda, inoltre, il programma di lavoro per il 2006 della Calre**. Tra le attività previste si segnala, in particolare, **la messa in rete delle Commissioni Affari Europei di ciascuna Assemblea legislativa regionale**, come strumento per rafforzare la cooperazione interparlamentare regionale a livello europeo, sul modello dell'esperienza di cooperazione in atto tra i parlamenti nazionali. Il 10 febbraio 2006 è stata adottata la

ottobre – 9 dicembre 2005 e conclusosi, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, con Delibera UP n. 152 del 16 dicembre 2005³⁷.

Il I Test Sussidiarietà ha avuto ad oggetto una proposta legislativa della Commissione europea ed un atto di programmazione politica della stessa Commissione, entrambi in materia di qualità dell'aria³⁸. La scelta di questi due atti, da parte del CdR, è stata ispirata dalla loro idoneità ad incidere sul livello locale e dall'opportunità di **verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità così come sono sanciti dal vigente Trattato CE (art. 5) e dal vigente Protocollo n. 30 allegato al Trattato**³⁹, elaborando una modalità di controllo che tenga conto il più possibile delle concrete esigenze delle realtà territoriali europee.

Tutto ciò - è bene sottolinearlo - **nell'ambito dell'esercizio della funzione consultiva attuale del Comitato delle Regioni (art. 265 TCE)** a cui spetta l'espressione di pareri obbligatori, nonché facoltativi, mai vincolanti per le istituzioni comunitarie, nei settori che rivestono un particolare interesse per le collettività locali e regionali. Basti pensare alla consultazione del Comitato delle Regioni prevista

Dichiarazione relativa alle Commissioni parlamentari regionali competenti negli affari europei, disponibile sul sito CALRE.

³⁷ Analoga sperimentazione è stata svolta anche da parte dei Parlamenti nazionali, nell'ambito della Cosac. Inoltre, nell'estate 2006, è stato attivato IPEX, che collega in rete i Parlamenti nazionali, come strumento telematico per lo scambio di informazioni e a supporto della cooperazione interparlamentare europea; un'apposita sezione di IPEX è dedicata al test sussidiarietà dei PN e della Cosac, anch'esso entrato in una seconda fase della sperimentazione. Vd. anche XXXV Cosac maggio 2006 Vienna: <http://www.cosac.eu/en/meetings/vienna2006/ordinary/>.

³⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (COM (2005) 447) e Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (COM (2005) 446).

³⁹ Non si tratta, pertanto, come potrebbe sembrare a prima lettura, di un'anticipazione del sistema di early warning introdotto dal nuovo Trattato Costituzionale in riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali.

dal Trattato per le iniziative comunitarie nella Politica comune dei trasporti (art. 71, par. 1, TCE), orientamenti annuali e misure di incentivazione in materia di occupazione (art. 128, par. 2 e 129, par. 1, TCE), politica sociale (art. 137, par. 2, TCE), decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo (art. 148, TCE), azioni di incentivazione nel settore dell'istruzione (art. 149, TCE), formazione professionale (art. 150 TCE), azioni di incentivazione nel settore della cultura (art. 151, par. 5, TCE), sanità pubblica (art. 152, par. 4, TCE), reti transeuropee (art. 156 TCE), fondi strutturali (art. 161 TCE), decisioni di applicazione relative al FESR (art. 162 TCE), ambiente (art. 175, par. 1).

Questa sperimentazione si inserisce, pertanto in un contesto del tutto diverso rispetto all'ipotesi di coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi, prevista dai nuovi Protocolli allegati al Trattato costituzionale europeo, nell'ambito del meccanismo di allerta precoce spettante ai parlamenti nazionali (cd. early warning system).

Si consideri che, recentemente, la questione sussidiarietà è uno dei temi più trattati dal CdR, che invita la Commissione europea, indipendentemente dal processo di ratifica del Trattato, a **tener conto delle conseguenze normative e finanziarie della legislazione europea per gli enti locali e regionali**. Il nuovo Protocollo Sussidiarietà, a questo proposito, oltre a introdurre la previsione di ampie consultazioni pre-legislative di regioni ed enti locali, prevede l'adozione, da parte della Commissione, di una scheda sussidiarietà per ogni legge – quadro europea⁴⁰. Inoltre, nel

⁴⁰ Vd. punto 2.1.2, del Parere CdR del 21 ottobre 2005 sulla Comunicazione "Legiferare meglio 2004".

parere del 21 ottobre 2005 su "Legiferare Meglio 2004", il CdR sottolinea il ruolo della valutazione d'impatto nel ridurre gli oneri amministrativi derivanti agli enti locali e regionali dalla legislazione comunitaria. Per tale motivo, il CdR ritiene che le analisi preliminari debbano contenere una considerazione *dell'impatto di un atto normativo a livello locale e regionale in termini finanziari* e raccomanda alla Commissione europea che *vengano ridefiniti criteri di valutazione e di qualità precisi ad uso di quanti dovrebbero effettuare le valutazioni d'impatto approfondite, al fine di stabilire una vera e propria strategia di consultazione delle basi territoriali.*

Per quanto riguarda le iniziative recenti poste in essere dal Comitato delle Regioni, quest'ultimo aveva preannunciato l'intenzione di prepararsi, nel corso del 2005, a *vigilare sull'osservanza del principio di sussidiarietà tramite l'elaborazione di una griglia di valutazione della sussidiarietà da allegare ai propri pareri e ... la progressiva creazione di una rete degli enti regionali e locali per il controllo della sussidiarietà*⁴¹. Del resto, come sottolinea lo stesso Comitato, è noto come ***gli enti locali e regionali siano responsabili dell'attuazione di oltre il 70% degli atti giuridici dell'Unione europea.***

Il progetto pilota del CdR, attualmente in corso, si basa proprio sulla preannunciata costituzione del Network per il monitoraggio della Sussidiarietà, con la partecipazione di enti locali, regioni - sia legislativi che esecutivi - oltre ad associazioni di enti territoriali, aperto anche ai parlamenti nazionali. Alla fase sperimentale, seguirà la sistematizzazione tanto del metodo che del monitoraggio stesso, con l'apertura del Network a tutte quelle istituzioni locali e regionali che vorranno prendervi parte, per eseguire il monitoraggio della

⁴¹ Vd. punto 2.1.10 del Parere del 21 ottobre 2005 su "Legiferare Meglio".

sussidiarietà e della proporzionalità all'interno delle proposte della Commissione europea⁴².

Per quanto riguarda l'esecuzione pratica del Test Sussidiarietà⁴³, i partners hanno utilizzato un'apposita griglia elaborata dall'amministrazione del CdR sulla base del dettato del **Trattato e del Protocollo vigente**. Come specificato dallo stesso CdR ai partners del progetto, il test non era **finalizzato a** individuare una violazione del principio di sussidiarietà da parte della Commissione ma piuttosto a:

- 1) **acquisire conoscenza e familiarità con gli articoli rilevanti del Trattato** (in particolare la base giuridica della proposta) **e con il contenuto del Protocollo** sull'applicazione dei Principi di sussidiarietà e proporzionalità, oltre a
- 2) **verificare se e fino a che punto i testi proposti** dalla Commissione:
 - ⇒ **corrispondono alle norme** del Trattato CE (verificando, ad esempio, la scelta della base giuridica);
 - ⇒ sono conformi ai **criteri** indicati dal **Protocollo**;
 - ⇒ se risulta chiaramente che le **consultazioni** (a norma del punto 9, primo trattino del Protocollo) e i **controlli** (es. le valutazioni d'impatto, a norma del punto 9, terzo trattino del Protocollo), sono stati svolti in modo appropriato e corretto dalla Commissione.

⁴² Mentre in questo periodo si sta aprendo la seconda fase sperimentale del test, per la quale l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha confermato la propria disponibilità.

⁴³ Sul tema del monitoraggio del principio di sussidiarietà, si veda il Parere di iniziativa del CdR del 16 novembre 2005 su: **Orientamenti per l'applicazione e il controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.**

Gli esiti del test Sussidiarietà⁴⁴ sono stati inviati al Relatore del parere, che ne ha potuto tener conto nella formulazione del parere stesso, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (serie C n. 206 del 29 agosto 2006)⁴⁵.

⁴⁴ Si può accedere al materiale relativo al I test Sussidiarietà del CdR tramite il sito internet dedicato al Network Sussidiarietà:

<http://www.cor.europa.eu/subsidinet/en/index.htm>

⁴⁵ A completamento di questo rapido quadro sull'evoluzione attualmente in corso, è utile aggiungere un riferimento agli strumenti che si stanno sviluppando su iniziativa della Commissione europea, finalizzati ad un maggiore coinvolgimento delle istanze regionali e locali nel procedimento decisionale dell'Unione. Si pensi all'attivazione di alcuni strumenti già preannunciati dalla Commissione nel 2001, con il Libro Bianco sulla governance, in particolare, il cd. "**Dialogo competitivo**" con le **Associazioni di enti territoriali** (vd. recente intervento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali a proposito del Plan "D" della Commissione europea), i **contratti e le convenzioni tripartite** (il **primo esempio di convenzione tripartita di obiettivi, riguarda la mobilità sostenibile** ed è stata siglata tra **Commissione, Stato italiano e Regione Lombardia**), oltre all'interesse manifestato dalla Commissione stessa al progetto pilota del CdR sul monitoraggio della Sussidiarietà.

Allegato
Questionario Regioni

Il questionario proposto alle singole Regioni, Giunte e Consigli, è riferito al periodo settembre 2005 – settembre 2006 ed è finalizzato ad aggiornare il quadro regionale nella materia Diritto comunitario – Regioni italiane, già ricostruito, per il periodo precedente, in occasione della Relazione presentata alla riunione OLI di settembre 2005 sul tema: Diritto comunitario e Regioni”.

REGIONE ABRUZZO

1. Nello **Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

1. Nello Statuto regionale attualmente vigente (L.R. 22/7/1971 n. 480) non si trovano norme riferite alle questioni comunitarie.

Nel nuovo Statuto, approvato in prima lettura nella seduta del 28.06.06 ed in seconda lettura nella seduta del 12/9/2006, che dovrà seguire le procedure di pubblicazione ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, e dell'art.2 della L.R. n. 5/2004 è contenuto l'art. 4 (L'Europa) che contiene riferimenti alle questioni comunitarie e che si riporta:

Art. 4
(L'Europa)

1. *L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.*
2. *La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.*
3. *La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.*

<p>4. <i>La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.</i></p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Attualmente non esiste una legge regionale che disciplina le procedure per l'adempimento degli obblighi comunitari. Il DPEFR 2006-2008 prevede la realizzazione di un obiettivo gestionale denominato "Definire la legge comunitaria regionale" finalizzato alla predisposizione di una normativa di recepimento delle norme comunitarie nei settori di competenza legislativa regionale.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. Da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo non risultano essere stati presentati disegni di legge inerenti la partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>

4. Si segnalano le seguenti Leggi regionali di recepimento di direttive comunitarie:

- L.R. 23 giugno 2006, n. 22 - Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1, della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 luglio 2006, n. 37.
- L.R. 06 luglio 2006, n. 24 - Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 luglio 2006, n. 39.
- L.R. 9 agosto n. 27 – Disposizioni in materia ambientale. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 agosto n. 46

5. Nell'ultimo anno **sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario?** (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)

5. Non risultano atti di organizzazione interna riguardanti le predette finalità.

<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. Per quanto riguarda l'attività della Giunta non ci sono particolari attività o atti da segnalare inerenti la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie.</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. Sempre con riferimento all'attività della Giunta Regionale non vi sono particolari attività da segnalare al riguardo.</p>
<p>8. Altre informazioni rilevanti</p>
<p>8.</p>

REGIONE BASILICATA

La Regione Basilicata ha comunicato che non sussistono variazioni rispetto alla situazione vigente al mese di settembre 2005, cui si riferisce il questionario pubblicato in allegato alla Relazione OLI del 29 e 30 settembre 2005.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

1. Nello **Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

1. NO: si trovano però nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), articoli 6, 7.

2. Esiste una **Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari**? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?

2. Non è stata approvata una legge provinciale contenente la disciplina del procedimento attuativo delle politiche comunitarie. Si fa comunque presente che il coinvolgimento della Provincia autonoma di Bolzano nell'attuazione delle politiche comunitarie, per quanto riguarda le materie di sua competenza, è stato ancora regolato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, (e precisamente con gli articoli 6, 7 e 8). L'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza della Provincia autonoma non avviene tramite l'approvazione di apposite leggi comunitarie regionali; ma è prassi presentare disegni di legge di modifica di preesistenti leggi di settore o inserire singoli articoli in disegni di legge finanziaria o in disegni di legge (cosiddetti omnibus) assegnati alla commissione legislativa competente per materia (non esistendo una commissione legislativa permanente specializzata in politiche e affari comunitari).

3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del

<p>titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. NO</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. SÌ (ad es. in materia di rifiuti, energia, paesaggio, marchio di qualità): normalmente ciò avviene in singole disposizioni delle leggi finanziarie collegate alle leggi di bilancio.</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. NO</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. NO</p>

7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. <i>NO</i>
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE CALABRIA

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. <u>Statuto</u>: artt. 1, 3, 43; <u>Regolamento</u>: art. 28.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. No.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. È stato presentato il PDL n. 125/8[^] recante "DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE", attualmente non ancora esaminato in commissione.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>

4. No
5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)
5. No
6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?
6. No
7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. No
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Nello **Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

⇒ **STATUTO REGIONALE – LR n. 13/2005**

ART. 11

Ordinamento europeo e internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

ART. 12

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;

b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;

c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;

d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

ART. 49

Competenze legislative e regolamentari

1. La disciplina delle materie di competenza delle Regioni è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.

2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'art. 28, comma 4, lett. n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

(...)

⇒ **BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

(Approvato dalla Commissione in prima lettura il 28/2/2006)

ART. 36

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario – Attuazione art. 12 dello Statuto

1. Il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e alle commissioni per il parere di loro competenza. Entro venti giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere relativamente alla parte del disegno di legge che le compete.

2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegate, oltre alle

eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria.

3. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina le proposte di atti normativi e di indirizzo comunitari qualora le stesse siano trasmesse all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali. L'Assemblea approva le eventuali osservazioni formulate dalla commissione con apposita Risoluzione che viene trasmessa, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge, alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali.

2. Esiste una **Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?** (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?

⇒ La **LR 6/2004, artt. 2 e 3** sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

LEGGE REGIONALE n. 6/2004

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università.

ART. 2

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.

3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi

dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

ART. 3

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.

2. La legge comunitaria regionale:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
- e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio

atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

⇒ La **LR 32/1993, art. 28**, sulla comunicazione alla Commissione europea delle proposte di legge o di atti amministrativi concernenti aiuti di stato.

ART. 28

Comunicazione dell'autorità comunitaria

1. Ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), le proposte di atti amministrativi e legislativi concernenti nuovi regimi di aiuto debbono essere comunicate alla Commissione CEE, per il tramite del Ministro degli Affari Esteri, con le modalità del medesimo disposte.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a comunicare le proposte di deliberazione di cui al comma 1 adottate dalla Giunta regionale. Per gli atti di iniziativa consiliare il Consiglio regionale provvede a comunicare la proposta contenuta nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare.

3. Qualora la proposta subisca nell'iter deliberativo modificazioni sostanziali rispetto al testo originariamente comunicato alla Commissione CEE, la comunicazione deve essere rinnovata con le stesse procedure a cura del Presidente della Giunta regionale.

4. L'efficacia delle misure di aiuto è subordinata alla decisione favorevole della Commissione CEE. Della stessa è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nelle proposte di atti amministrativi o legislativi relativi alle materie di cui al presente articolo è inserita una disposizione finale del seguente tenore: "Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione favorevole della Commissione CEE".

3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati **progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?**

4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate **leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario** (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?

Nessun recepimento diretto di direttive comunitarie con legge regionale.
Con riferimento al 2005, si segnala la LR n. 16/2005 Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 12 (ordinamento del sistema fieristico regionale).

5. Nell'ultimo anno **sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario?** (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)

Consiglio

Dal 2005, alla **Commissione Bilancio, Affari generali ed Istituzionali**, tra le altre, è stata assegnata la **competenza in materia di rapporti con l'Unione europea ai fini della formazione e attuazione del diritto comunitario**.

Giunta

Nel mese di giugno 2006 è stato costituito un **gruppo di lavoro relativo alla fase discendente** del diritto comunitario: Determina del Direttore Generale Affari Istituzionali e Legislativi n. 9022 del 27/6/2006 *Costituzione di un gruppo di lavoro per il costante aggiornamento della normativa comunitaria nella Regione Emilia – Romagna*.

È in fase di costituzione un **gruppo di lavoro Giunta – Consiglio relativamente alla fase ascendente** del diritto comunitario, di cui

alla legge 11/2005 (in particolare, per l'invio di osservazioni sugli atti comunitari, ex art. 5).

6. Nei **rapporti Giunta – Consiglio** riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

Nell'ambito della Relazione del Presidente della Giunta all'Assemblea legislativa (art. 19, comma 3 dello Statuto regionale) avente ad oggetto *L'attività della Giunta regionale nel 2005*, si riportano anche le attività regionali svolte dalla Giunta in riferimento alle politiche comunitarie, in riferimento all'attività della Vicepresidenza (*Area relazioni europee*), oltre che in riferimento alle attività facenti capo ai singoli assessorati (pubblicazione BUR n. 117 del 7 agosto 2006).

I Commissione, seduta del 23/5/2006: **Comunicazione sulle politiche europee** del Vicepresidente, Assessore Finanze e Europa, prof. Del Bono.

V Commissione, seduta del 29/6/2006: **Informativa dell'assessore** alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità Paola Mancini sul rapporto annuale di esecuzione (anno 2005) del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3.

7. Ci sono **particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta** (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)

Consiglio

⇒ Il Consiglio, tramite la Presidenza, partecipa alle **attività della Calre** (Conferenza delle Assemblee Legislative delle

Regioni Europee).

- ⇒ Nell'ambito della partecipazione alla Calre, si segnala un esempio sperimentale **cooperazione interistituzionale nell'ambito della fase ascendente** (Primo Test sussidiarietà CdR, ottobre – dicembre 2005).
Si tratta della partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale - insieme ad altri legislativi ed esecutivi regionali europei - al **progetto pilota del Comitato delle Regioni, per l'esecuzione del Test Sussidiarietà, in riferimento ad una proposta legislativa e ad un atto di programmazione politica della Commissione europea** in materia di qualità dell'aria. Il test consente, nella cd. fase ascendente degli atti comunitari, di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità così come sanciti dall'art. 5 del Trattato CE e dal Protocollo sulla Sussidiarietà allegato al Trattato, per verificare il corretto esercizio dell'iniziativa della Commissione europea. La sperimentazione si inserisce nell'ambito di un disegno di rafforzamento dell'esercizio della funzione consultiva del Comitato delle Regioni. Il test sussidiarietà è stato approvato con delibera UP n. 152/2005. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha dato disponibilità al CdR anche per la seconda fase sperimentale del test, prevista per la fine del 2006.
- ⇒ Si segnala il **Corso di formazione in diritto comunitario** organizzato per il personale del Servizio Legislativo e delle Commissioni, che si svolgerà nell'arco di due giornate nel mese di novembre 2006. Il programma del corso è particolarmente dedicato agli aspetti del diritto comunitario di interesse in riferimento all'esercizio della potestà legislativa regionale.

8. Altre informazioni rilevanti

Consiglio

Presso il Servizio legislativo del Consiglio, a partire dal 2005, è in corso di svolgimento un dottorato di ricerca dell'Università di Bologna (Cirdce – Centro interdipartimentale di Ricerca in Diritto delle Comunità europee), finanziato dal Consiglio regionale, con tesi di dottorato sul tema della partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Giunta)

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Lo Statuto vigente (Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) non contiene alcuna norma riferita alla materia comunitaria.</p> <p>Il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, adottato il 6 ottobre 2005, prevede al suo articolo 124 la procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Con riferimento alla partecipazione regionale alla fase discendente la legge regionale 2 aprile 2004 n. 10 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", ha introdotto nell'ordinamento regionale la legge comunitaria regionale.</p> <p>La legge regionale 10/2004 definisce le procedure finalizzate a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa regionale e prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenti al Consiglio regionale il disegno di legge comunitaria regionale.</p> <p>Il disegno di legge comunitaria è corredato da una relazione avente un particolare carattere informativo. Essa infatti:</p> <p>a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di violazione della Regione;</p>

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

Per quanto attiene ai contenuti specifici delle leggi comunitarie annuali essi sono rappresentati da:

- a) disposizioni con le quali la legge comunitaria provvede essa stessa direttamente a modificare o ad abrogare le previgenti disposizioni di legge regionale in contrasto con gli atti comunitari di cui si dispone il recepimento;
- b) disposizioni sostanziali di diretta attuazione e recepimento di atti comunitari;
- c) disposizioni autorizzative del recepimento delle direttive mediante l'emanazione di regolamenti di esecuzione e attuazione, di delegificazione, e di atti amministrativi. Il recepimento di norme comunitarie mediante regolamenti e provvedimenti di natura amministrativa può essere verificato attraverso l'elenco delle direttive attuate allegato alla legge comunitaria successiva.

L'art. 4 della LR 10/2004 prevede anche che alla legge comunitaria annuale sia allegato l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio in ragione del loro contenuto sufficientemente specifico ed incondizionato che esclude la discrezionalità del legislatore regionale, ovvero in quanto l'ordinamento interno sia già conforme ad esse.

Nell'ambito dei meccanismi di adattamento della LR. 10/2004 si prevedono misure urgenti di adattamento a fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso. In tale caso la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

La regione ha approvato le prime due leggi comunitarie: la LR 11/2005 (legge comunitaria 2004) e la LR 9/2006 (legge comunitaria 2005).

In relazione al ruolo della regione nella fase ascendente la legge

<p>regionale 10/2004 al suo articolo 2 disciplina unicamente il ruolo regionale nella formazione degli atti normativi comunitari secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge 131/2003.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. La legge comunitaria regionale 2005 (LR 9/2006) ha convogliato in un'unica sede tutte le istanze comunitarie per l'anno 2005.</p> <p>In considerazione di un parere motivato della Commissione europea sull'incorretto adempimento regionale degli obblighi stabiliti dalla direttiva 79/409 con la legge regionale 17/2006 la regione ha provveduto all'abrogazione del Capo I della LR 10/2003 oggetto dei rilievi comunitari.</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. La predisposizione del disegno di legge comunitaria 2005 ha visto il lavoro congiunto del Servizio legislativo e delle Direzioni di settore interessate dalle direttive recepite e dalle procedure d'infrazione da risolvere nella legge comunitaria, ma non vi è stato alcun atto di organizzazione interna che ha</p>

formalizzato la procedura.

6. Nei **rapporti Giunta – Consiglio** riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

6. Ai sensi dell'art. 3 della LR 10/2004, nella relazione alla legge comunitaria 2005 presentata all'approvazione del Consiglio regionale la Giunta ha riferito dello stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e dello stato delle procedure d'infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della regione.

Ai sensi dell'art. 7 della LR 10/2004 entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2005 (ovvero entro il 15.12.2006) l'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta regionale, presenterà alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima, come già è stato fatto per la legge comunitaria 2004.

7. Ci sono **particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta** (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?

7. La Regione vede a livello comunitario la propria presenza, tramite l'Assessore alle relazioni internazionali e comunitarie, le strutture tecniche della Giunta regionale e l'Ufficio di collegamento a Bruxelles, in qualità di membro di REGLEG, l'Associazione delle Regioni europee con potere legislativo. In tale sede lo scorso giugno è stata presentata l'esperienza della legge comunitaria regionale.

8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (Consiglio)

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>- Lo statuto della Regione (legge costituzionale 1 del 1963) non fa alcun riferimento a questioni comunitarie.</p> <p>- Il regolamento interno del Consiglio regionale pone tra le competenze della V Commissione permanente i rapporti con l'Unione europea (articolo 29) e disciplina le procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari (articolo 170)</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. È stata emanata la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" che individua una procedura per l'adozione della legge comunitaria regionale annuale.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di</p>

<p>procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. Sono state emanate le seguenti leggi regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legge regionale 04 marzo 2005, n. 4 recante "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004."; - legge regionale 06 maggio 2005, n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)."; - legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005)." .
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. Il Consiglio regionale non ha approvato alcun atto del tipo indicato nella domanda.</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta –Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e</p>

attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

6. Partecipazione del Consiglio alla formazione della normativa comunitaria

Da luglio 2006, ai sensi della legge 11 del 2005, la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, invia al Consiglio regionale l'elenco dei nuovi progetti di atti comunitari e dell'Unione europea affinché esprima le proprie osservazioni destinate al Governo. In conformità a quanto disposto dal regolamento interno del Consiglio (articolo 170, comma 5), il suindicato elenco, non appena ricevuto, viene inoltrato ai componenti la V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può proporre al Consiglio di deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali.

Partecipazione del Consiglio all'attuazione della normativa comunitaria

In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 10 del 2004, la relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale per l'anno 2006 conteneva informazioni relative: a) allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione; b) all'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

In base alla disciplina contenuta dall'articolo 7 della legge regionale 10 del 2004, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria per il 2006 della Regione (approvata con legge regionale 26 aprile 2006, n. 9) l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenterà alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

7. Ci sono **particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta** (es.

iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. Nell'ultimo anno non sono state realizzate attività indicate nella domanda.
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE LAZIO

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Situazione invariata (rispetto al questionario di settembre-ottobre 2005).</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Situazione invariata.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. Situazione invariata.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. Sì, con l'art.24 della L.R. 15 settembre 2005, n.16 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio</p>

<p>per l'anno finanziario 2005" è stata recepita una direttiva comunitaria in materia fitosanitaria.</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. Situazione invariata.</p> <p>N.B. Le competenze della Direzione regionale Affari giuridici e legislativi del Dipartimento Istituzionale, comprese quelle riferite alla normativa comunitaria, sono enunciate nell'allegato B (anziché nell'allegato A, come riportato erroneamente nel questionario di settembre 2005) del R.R. 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni.</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. Situazione invariata</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)</p>
<p>7. In seguito alla modifica del R.R. n. 1/2002, apportata dal R.R. 27 luglio 2005 n. 16, è stata prevista la creazione, presso la Direzione regionale Affari Giuridici e legislativi, di un archivio</p>

centralizzato delle procedure d'infrazione che interessano la Regione Lazio.

Tale archivio è in fase di realizzazione ed ha effettivamente permesso nel gennaio 2006, per la prima volta, una risposta appropriata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la verifica di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e d'indirizzo emanati dall' Unione Europea.

8. Altre informazioni rilevanti

8.

REGIONE LIGURIA

1. Nello **Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

1. **Statuto Regione Liguria**

articolo 4

(Rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea.

Regolamento Interno del Consiglio regionale

articolo 131

(Notifiche all'Unione europea)

1. Nei casi previsti dalla normativa comunitaria e qualora non vi abbia provveduto la Giunta regionale proponente, il Presidente del Consiglio notifica agli organi dell'Unione europea i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
2. Qualora, a seguito della conclusione della procedura di notifica, si renda necessario modificare il progetto di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, i relativi emendamenti sono trasmessi alla Commissione consiliare competente che può esprimersi solo sulle disposizioni oggetto delle osservazioni della Commissione Europea.
3. Nel corso della procedura di notifica, la Giunta può fare

<p>comunicazioni alla Commissione consiliare competente e acquisirne il parere in relazione ai chiarimenti e alle osservazioni da trasmettere alla Commissione Europea.</p> <p>4. La Commissione competente in materia di Affari europei esamina i progetti e gli atti comunitari che, in base alla legge, siano trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale approva le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione, con apposita risoluzione che viene trasmessa, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. L.R.16 agosto 1995, n. 44 - Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie. (B.U. 30 agosto 1995, n. 14 Parte Prima);detta legge regionale necessita di adeguamento.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. no</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>

4. no
5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)
5. Il comma 4 dell'articolo 131 del Regolamento Interno prevede: "4. La Commissione competente in materia di Affari europei esamina i progetti e gli atti comunitari che, in base alla legge, siano trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale approva le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione, con apposita risoluzione che viene trasmessa, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali." La commissione competente per materia è, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Interno, la Prima Commissione consiliare.
6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?
6. no
7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es.

iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. no
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE LOMBARDIA

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Si conferma quanto affermato nel questionario dello scorso anno, ovvero che nello Statuto regionale della Lombardia (del 1971) e nel regolamento interno del Consiglio non vi sono norme riferite a questioni comunitarie.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. In Regione Lombardia non è stata adottata, fino ad oggi, una legge di procedura riferita all'adempimento degli obblighi comunitari.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), sono stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. Al momento non risultano progetti di legge regionale in tema di partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in</p>

generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?

4. Tra quelle pubblicate sul B.U.R.L. a partire dal settembre 2005, non si rilevano leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie, mentre si rinvencono disposizioni specifiche nell'ambito di alcuni provvedimenti legislativi, nell'ottica di un adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario (si tratta di direttive già recepite dallo Stato con decreto legislativo). Se ne fornisce l'elenco:
- a. l.r. 16/2005 (legge di assestamento al bilancio) – art. 1, comma 6 – con riferimento alla direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
 - b. l.r. 6/2006 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa) art. 4, comma 3, lettera d) – con riferimento a direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - c. l.r. 18/2006 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale, Modifiche alla l.r. 26/2003) art. 4, comma 1, lettera g) – con riferimento alla direttiva 2003/4/CE in tema di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

5. Nell'ultimo anno **sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario?** (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)

5. Giunta regionale:
Relativamente alla struttura amministrativa della **Presidenza della Giunta regionale**, nell'anno di riferimento si sono registrate alcune modifiche (concretizzate mediante provvedimenti amministrativi); rispetto alla precedente segnalazione:

- le Strutture della Delegazione di Bruxelles e della Delegazione di Roma sono state assegnate all'U.O. Rapporti interregionali, nell'ambito del SEGRETARIATO.
 - Nell'ambito della Direzione Centrale Programmazione Integrata, alla Struttura SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, LE RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI è subentrata la Struttura "SUPPORTO ALLO SVILUPPO E COORDINAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI".
 - Nell'ambito delle competenze della Direzione Centrale AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO, in aggiunta a quanto a suo tempo segnalato, rilevano le seguenti aree di attività: presidio dei rapporti con l'Unione Europea per quanto concerne le procedure di infrazione che interessano direttamente RL, in raccordo con la Direzione Centrale RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE; individuazione del Referente Unico per adempiere all'obbligo di segnalazione al Nucleo repressione Frodi Comunitarie (presso il Dipartimento. Politiche Comunitarie) delle irregolarità ai sensi dell'art. 3 e 5 del Regolamento 1681/94 e succ. modificazioni; presidio nelle procedure inerenti alle notifiche in materia di aiuti di stato e approfondimento normativo in materia di aiuti di stato, a supporto delle Direzione e in raccordo con la Struttura Delegazione di Bruxelles e con la Direzione Centrale PROGRAMMAZIONE INTEGRATA".
- Con Decreto n. 74 del 09.01.2006, a firma del Segretario Generale della Presidenza, è stato costituito il gruppo di lavoro "Questioni istituzionali" per l'esame di questioni istituzionali complesse, con durata un anno a partire dal 1 gennaio 2006; il gruppo ha avuto occasione di riunirsi su questioni comunitarie, esprimendo valutazioni tecniche su alcune direttive di interesse regionale, elencate nella legge n. 29/2006 (cd. Legge comunitaria statale 2005).

Consiglio regionale:

Lo scorso anno è stata istituita un'unità di supporto specialistico "Ordinamento costituzionale e regionale – Rapporti tra normativa dell'Unione europea e normativa regionale.

A capo della struttura è stata posta fino al 31 gennaio 2006 l'Avvocato Margherita Verzegnassi, che aveva formulato alcune considerazioni in merito alle possibili iniziative da assumere per far fronte alle esigenze istituzionali del Consiglio regionale alla luce delle nuove competenze regionali in tema di partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario. Dal 1° febbraio 2006 a tale unità specialistica, ancora prevista nell'organigramma, non è stato assegnato un nuovo responsabile.

6. Nei **rapporti Giunta – Consiglio** riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

6. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sul proprio operato in sede comunitaria attraverso il Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

Al di là dell'indicazione generale in merito alla presenza e al ruolo della Regione nell'Unione Europea, contenuta nella D.C.R. 26 luglio 2006 – n. VIII/188 (Risoluzione concernente il DPEFR 2007-2009), non rilevano altri atti specifici.

7. Ci sono **particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta** (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?

7. **Giunta regionale:**

Nel gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8, comma 5, lett. e), l.r. 11/2005, è stato trasmesso al D.P.C. (Presidenza Consiglio

dei Ministri) – per il tramite della Conferenza delle Regioni - l'elenco degli atti normativi con i quali si è provveduto in Regione Lombardia (per l'anno di riferimento – 2005) a dare attuazione/applicazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva competenza (cfr. relazione al ddl comunitaria statale 2006).

Si segnalano le seguenti iniziative di formazione sugli aiuti di stato a carattere interdirezionale:

"Procedure comunitarie: aiuti di stato in materia di agricoltura" (1g);

"Gli aiuti di Stato: disciplina generale e nuovi sviluppi" (2gg.).

Inoltre, per una formazione a largo raggio sul diritto comunitario:

"Diritto europeo per non giuristi " organizzato dal CEFASS (5 gg.).

Consiglio regionale:

Il Consiglio regionale per alcuni dipendenti ha organizzato nel mese di maggio un corso in materia di ordinamento comunitario che nello specifico ha affrontato i seguenti argomenti: Trattati istitutivi, processo decisionale comunitario, criteri di adozione degli atti, fonti del diritto comunitario, rapporti tra ordinamenti e nuova Costituzione europea, e relativo quadro istituzionale comunitario (4gg.).

8. Altre informazioni rilevanti

8. **Giunta regionale:**

È in fase di avvio ed organizzazione delle attività correlate l'esame del periodico elenco dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea (cd. fase ascendente), che pervengono – tramite la Segreteria della Conferenza delle Regioni - dal Dipartimento per le Politiche comunitarie, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge 11 del 4 febbraio 2005 (le osservazioni regionali eventualmente formulate potranno contribuire alla definizione della posizione italiana nel processo di formazione delle decisioni comunitarie).

REGIONE MARCHE

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Il nuovo statuto regionale stabilisce espressamente (art. 21, comma 2, lett a) che il Consiglio approva le leggi e i regolamenti regionali, "inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea"; la lettera m) della medesima disposizione precisa che spetta al Consiglio regionale deliberare gli atti di programmazione comunitaria e le relative modifiche</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. No. E stata però presentata una proposta di legge, attualmente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale in quanto già licenziata in Commissione consiliare, che disciplina tali aspetti</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. Si veda la risposta alla domanda precedente. Si precisa che la pdl in oggetto prevede anche la procedura per la formazione degli atti regionali predisposti in attuazione della politica di coesione</p>

<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. È stata approvata la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. La VI Commissione consiliare permanente, competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo, è stata dotata di recente (maggio 2006) di una sua struttura autonoma di segreteria</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. Nel corso della seduta del 18 ottobre 2005 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 27 sulla direttiva Bolkestein</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es.</p>

iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. Nel mese di giugno 2006 il Consiglio regionale ha promosso due giornate di formazione, rivolte ai Consiglieri regionali e alle strutture amministrative del Consiglio, sulle istituzioni comunitarie e sulla nuova programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE MOLISE

1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio , si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?
1. No
2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?
2. No
3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?
3. No
4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?
4. No

<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. No</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. No</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. No</p>
<p>8. Altre informazioni rilevanti</p>
<p>8. Ad ogni buon fine, si segnala nella proposta di legge concernente "Statuto della Regione Molise", l'articolo 58 "Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati."</p>

REGIONE PIEMONTE

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. G.R.: Sì, in particolare l'articolo 15 dello Statuto disciplina i rapporti tra la Regione e l'Unione europea stabilendo la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedendo successivamente all'attuazione ed esecuzione degli stessi. Il medesimo articolo prevede altresì la partecipazione regionale agli organi dell'Unione europea laddove sia prevista una rappresentanza. Inoltre l'articolo 42 dello Statuto prevede un'apposita sessione del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale, proposta ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto dalla Giunta. Inoltre l'articolo 27, comma 4 dispone che i regolamenti attuativi ed esecutivi degli atti dell'unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della competente commissione consiliare.</p> <p>C.R. Il Regolamento interno deve ancora essere adeguato alle nuove previsioni statutarie.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. G.R./C.R.: No</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>

3. G.R.: Sì, è il disegno di legge n. 294 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) attualmente all'esame della competente commissione consiliare con il quale si provvede a disciplinare le modalità di partecipazione della Regione Piemonte alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari, le procedure finalizzate all'attuazione, nelle materie di competenza legislativa della Regione, degli atti normativi comunitari e quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché le procedure atte a favorire la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie.

C. R. : Oltre al disegno di legge su citato non sono state presentate proposte di legge di iniziativa consiliare.

4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate **leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario** (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?

4. G.R/ C.R.: Pur non essendoci leggi regionali di recepimento diretto delle direttive comunitarie si segnalano tra le leggi di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario le seguenti leggi regionali:

1. l.r. n. 19 del 24 maggio 2006 "Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo";
2. l.r. n. 23 del 3 luglio 2006 "Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario".

Più in generale fra le iniziative volte all'adeguamento del diritto regionale alla disciplina comunitaria si segnala la DCR 26 – 31183 "Programmazione fondi strutturali 2007/2013: Approvazione del documento strategico preliminare regionale – DSR".

<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. G.R.: No</p> <p>C. R.: Proposta alla presidenza del Consiglio Regionale per l'istituzione di un gruppo di lavoro per approfondire la tematica "formazione e attuazione del diritto comunitario".</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. G.R./C.R.:Fra le attività di informazione e coordinamento fra Giunta e Consiglio Regionale si segnala che la L.R. 22-12-1995 n. 95 "Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese" all'art. 3 stabilisce che la Giunta regionale approva, sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione di cui all'articolo 11, piani regionali di settore per le principali produzioni agricole.Tenendo conto che la materia "agricoltura" è largamente disciplinata dal diritto comunitario la procedura prevista dalla legge su indicata può essere annoverata fra le attività di coordinamento Giunta - Consiglio proprio in materia comunitaria.</p> <p>L'attuale Piano di sviluppo rurale (PSR) è stato adottato con Delib.G.R. 27 febbraio 2006, n. 37-2270. Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) - Preparazione del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 e predisposizione del Programma di sviluppo rurale (PSR), di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Approvazione delle linee di indirizzo generale per la predisposizione del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.</p>

<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. G.R.: È all'esame uno specifico progetto, tra le strutture della Giunta regionale competenti in materia comunitaria, per la predisposizione di un idoneo programma di formazione sulle problematiche scaturenti dall'applicazione delle norme costituzionali, ordinarie e comunitarie relative alla fase ascendente e discendente. C.R.: Si segnala:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'attività della Consulta Europea, istituita dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 91 del 19 luglio 1976, quale organo permanente di consultazione della Regione per i problemi dell'unificazione europea. Le sue iniziative mirano a diffondere la conoscenza delle tematiche europee ed a favorire il processo di crescita delle Istituzioni dell'Unione Europea. In particolare si pone l'obiettivo di diffondere tali conoscenze attraverso attività culturali dirette ai giovani e alle scuole.2. la partecipazione del Consiglio regionale alla Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni d'Europa (Calre).3. Saranno coordinati con la Giunta Regionale eventuali corsi di formazione.
<p>8. Altre informazioni rilevanti</p>
<p>8. G.R./ C.R.: NO</p>

REGIONE SARDEGNA

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Nello Statuto sardo in vigore (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) non c'è alcuna norma in materia.</p> <p>Nel Regolamento interno del Consiglio regionale si veda l'articolo 45 (<i>Pareri interni</i>) e in particolare i seguenti commi:</p> <p>“3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere (...) della Commissione politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto (...) sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.</p> <p>4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione (...) della Commissione politiche comunitarie.</p> <p>5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.</p> <p>6. (...) la Commissione politiche comunitarie nomina, per ogni progetto di legge su cui abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3”</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Si veda la legge regionale 3 luglio 1998, n. 20 "Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25”</p>

3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario ?
3. No
4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?
4. No
5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario ? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)
5. No
6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

<p>6. Risoluzione n. 4. "Sulle politiche comunitarie" (Approvata dalla Seconda Commissione nella seduta del 10 novembre 2005).</p> <p>Risoluzione n. 5. "sul riconoscimento delle specifiche condizioni della Sardegna nella definizione delle politiche europee di coesione per il periodo 2007-2013" (Approvata dalla Seconda Commissione nella seduta del 15 dicembre 2005)</p> <p><i>Nota: disponibili nel sito internet del Consiglio regionale</i></p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. No</p>
<p>8. Altre informazioni rilevanti</p>
<p>8.</p>

REGIONE TOSCANA

1. Nello **Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

1. **Statuto della Regione Toscana in vigore dal 12 febbraio 2005**

Articolo 1

La Regione Toscana

1. La Regione Toscana rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell'unità e indivisibilità della repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all'Unione europea.

Articolo 3

Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.

Articolo 70

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.

2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Esiste una **Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?** (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?

2. Legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 "Disposizioni sulla

<p>partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari", modificata con Legge regionale 1 febbraio 1996, n. 9.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. No</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. L.R. n. 65 del 6.12.2005 "Modifiche della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione)"</p> <p>L.R. n. 66 del 7.12.2005 "Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacultura"</p> <p>L.R. 30 settembre 2005, n. 57 "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici"</p> <p>Del. n. 86 del 27.09.05 "Modificazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 25 maggio 2004, n. 44 (Piano zootecnico regionale)"</p> <p>Del. n. 120 del 24.11.2005 "Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004. Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti del miele. Attuazione regionale del programma nazionale per la campagna 2005 – 2006".</p>

Del. n. 76 del 26.07.06 “Regolamento CE n. 1698/05 – Proposta di programma di sviluppo rurale della Toscana per il periodo 2007/2013”

L. R. n. 1 del 24.01.06 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”

L.R. n. 10 del 17.03.06 “Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda) – notificata

L.R. n. 41 dell' 1.08.06 “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

Regolamento n. 52 del 3.08.05 “Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni”

5. Nell'ultimo anno **sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario?** (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)

5. Istituzione della Commissione speciale sui rapporti con l'Unione europea e sulle attività internazionali della Regione, con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 99 dell'11 ottobre 2005.

6. Nei **rapporti Giunta – Consiglio** riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

6.
7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7.
8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio , si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?
1. Nello Statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e nel Regolamento interno del Consiglio regionale non si trovano norme riferite alle questioni comunitarie.
2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari ? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?
2. Non esistono leggi regionali di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari
3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario ?
3. Non sono stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario dopo la riforma del titolo V della Costituzione
4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?
4. Non sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o di adeguamento dell'ordinamento

regionale all'ordinamento comunitario.
5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)
5. Nell'ultimo anno non sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario.
6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?
6. Nei rapporti Giunta-Consiglio non si segnalano attività o atti particolari relativamente alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie.
7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. In quest'ultimo anno non si segnalano particolari attività di interesse comunitario svolte dalla Giunta o dal Consiglio regionale.
8. Altre informazioni rilevanti

8. Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” contempla tre distinte realtà istituzionali con pari dignità costituzionale, vale a dire la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Pertanto, con riferimento al presente questionario, è doveroso evidenziare la riconducibilità delle tematiche alle suddette due Province autonome, a fronte delle relative attribuzioni di competenza legislativa.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Nello **Statuto e nel regolamento interno del Consiglio**, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?

1. Nello **Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige** vi è un riferimento (solo indiretto) alla materia comunitaria negli articoli 4 e 5 (funzioni legislative della Regione) e negli articoli 8 e 9 (funzioni legislative delle Province), là dove prevedono il "rispetto degli obblighi internazionali" come limite alle funzioni legislative di Regione e Province.

Riferimenti più diretti alla materia comunitaria si trovano nelle **norme di attuazione dello Statuto speciale**:

- negli articoli 6 e ss. del DPR 526/1987, relativi all'attuazione di atti comunitari da parte della Provincia e al potere sostitutivo dello Stato nei confronti della Provincia:

"Art. 6

1. Spetta alla regione Trentino - Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione.

Art. 7

1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

Art. 8

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei

ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi."

- nell'articolo 2, comma 4, del DLGS 266/992, relativo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale/provinciale:

"Art. 2

(...)

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili."

Nel **regolamento interno del Consiglio provinciale** vi sono due norme in materia comunitaria:

- l'articolo 147 bis, relativo all'attività di informazione della Provincia al Consiglio provinciale:

"147 bis

Informazione in materia comunitaria

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:
 - a) delle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
 - b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull'esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e a tutti i Consiglieri."

- l'articolo 150 *bis*, relativo all'istituzione e all'attività della commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea del Consiglio provinciale:

"Art. 150 bis

Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Il Consiglio può deliberare, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'istituzione di una Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.
2. La composizione della Commissione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.
3. La Commissione ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l'attivazione e l'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre, ai sensi dell'articolo 54, che su un disegno di legge o affare assegnato ad una Commissione permanente sia espresso il parere della Commissione di cui al presente articolo. Se una Commissione permanente ritiene utile sentire il parere della Commissione di cui al presente articolo su un disegno di legge o affare ad essa assegnato, la relativa richiesta è rivolta al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.
5. La Commissione elabora annualmente una relazione al Consiglio sull'attività svolta.
6. Si applica la disciplina sull'insediamento e, in quanto possibile, quella sul funzionamento delle Commissioni permanenti."

2. Esiste una **legge provinciale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari?** (es. legge "la Pergola" regionale). Quale?

2. Non esiste una legge provinciale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari.

Tuttavia la LP 7/1979 (legge di contabilità), all'articolo 26, comma 3, lettera k), prevede tra i contenuti della legge finanziaria l'adeguamento della normativa provinciale agli atti europei:

"Art. 26

Legge finanziaria

(...)

3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:

(...)

k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;

(...)"

3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura provinciale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati **progetti di legge sulla partecipazione provinciale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?**

3. Non sono stati presentati disegni di legge sulla partecipazione provinciale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate **leggi provinciali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi provinciali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario** (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?

4. La **LP 17/2005** disciplina il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, anche in considerazione di procedure d'infrazione promosse dalla Comunità europea con riguardo alla concorrenza nel settore della distribuzione di energia elettrica.

La **LP 20/2005** (legge finanziaria):

- all'articolo 29, comma 2, stabilisce le disposizioni attuative della direttiva comunitaria relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- all'articolo 55 disciplina l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare previste da un regolamento comunitario.

5. Nell'ultimo anno **sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione provinciale alla formazione e attuazione del diritto comunitario?** (es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)

5. In **Consiglio provinciale** è stata istituita e nominata la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (cfr. punto 1). Inoltre è stata attivata la ricezione dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea inoltrati dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L 11/2005.

In **Giunta provinciale** la delibera 1290/2005 ha dettato le direttive per l'organizzazione delle attività istituzionali della Provincia relative alla normativa comunitaria (divise in partecipazione alla formazione di atti normativi comunitari, attuazione di obblighi comunitari e aiuti di Stato) e ha disciplinato la procedura interna e i relativi adempimenti per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria e la predisposizione dei relativi disegni di legge.

6. Nei **rapporti Giunta – Consiglio** riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione provinciale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie **ci sono particolari attività o atti da segnalare** (es. attività di

informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?

6. Non ci sono stati attività o atti particolari. Invece, a parte la partecipazione di componenti della Giunta e di funzionari dei relativi uffici ad incontri con la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (cfr. punto 7), ci sono state numerose occasioni di informazione e confronto tra Consiglio e Giunta nell'ambito dell'esame (in commissione e in Aula) di singoli disegni di legge su oggetti rilevanti per la materia comunitaria.

7. Ci sono **particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta** (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?

7. In Consiglio provinciale la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (cfr. punto 1), nell'ambito dei suoi compiti di ricerca, studio e proposta, ha avviato un programma di prima attività diretto innanzitutto ad una formazione/informazione sull'assetto normativo e istituzionale - a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale (provinciale) - e sulle dinamiche applicative - in fase sia discendente che ascendente - dei rapporti internazionali e con l'Unione europea con particolare riferimento alla realtà territoriale del Trentino e alle relative espressioni pubbliche e private: in questo ambito la Commissione ha avuto incontri formativi/informativi sia con docenti universitari che con la Giunta provinciale che con la Camera di Commercio. Inoltre la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea ha avviato un piano di comunicazione esterna mediante una trasmissione televisiva sull'Unione europea e sull'attività della stessa Commissione.

8. Altre informazioni rilevanti

8. La normativa provinciale (e quella statale di interesse della Provincia) è disponibile sul sito www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati.it.asp.
Le delibere della Giunta provinciale sono disponibili sul sito www.delibere.provincia.tn.it.

REGIONE UMBRIA

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>2. Norme riferite alle questioni comunitarie si trovano nel nuovo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21. L'articolo 25 dello stesso, "Integrazione europea e rapporti con l'estero", recita testualmente:</p> <p>"1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.</p> <p>2. La regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.</p> <p>3. La regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.</p> <p>4. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.</p> <p>5. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato."</p>
<p>2. Esiste una legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. NO</p>

3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati **progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?**

3. Esiste uno schema di Disegno di legge recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione" adottato, in via definitiva, dalla Giunta regionale con atto 13 novembre 2006, n. 1914. Il Titolo III dello stesso riguarda l'Unione europea, i rapporti internazionali e la cooperazione interregionale. Gli articoli che interessano sono:

art. "31 (Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definiti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:

a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni presso l'Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell'Unione europea, quando questi esercitano attività in materie di competenza regionale;

c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;

d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 3 della l. 11/2005;

e) richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della l. 11/2005, la convocazione della sessione comunitaria

della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell'ambito delle politiche comunitarie;

f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;

g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di loro competenza.

3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 della l. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

E l'art. 32 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano di predisporre l'elenco di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a) della l. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

2. La legge regionale di recepimento:

<p>b) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>c) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>d) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b); individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari.”.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. SI</p> <p>- legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo”.</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. Esiste una procedura interna curata dal Servizio “Relazioni internazionali” per l'assegnazione alle strutture regionali degli atti governativi ai fini dell'espressione di eventuali rilievi.</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per</p>

<p>quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. Rapporti Giunta-Consiglio hanno riguardato quasi esclusivamente il confronto sulla nuova programmazione comunitaria dei Fondi strutturali.</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. Iniziative di formazione hanno riguardato il personale interno sui seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Funzionamento e azione dell'Unione Europea;2. Ruolo delle Regioni nell'ambito della Comunità;3. Aiuti di Stato;4. La politica di coesione;5. La nuova fase di programmazione 2007-2013;6. I sistemi di gestione e controllo.
<p>8. Altre informazioni rilevanti</p>
<p>8.</p>

REGIONE VALLE D'AOSTA

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Sì, nel regolamento interno del Consiglio. Si tratta, più in particolare, degli articoli 27, 28, 37 e 69bis che disciplinano le procedure da adottarsi da parte delle Commissioni consiliari e del Consiglio nei casi di progetti di legge in materia di regimi di aiuto notificati alla Commissione europea.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Sì. Si tratta della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della regione autonoma Valle d'Aosta). La legge disciplina, in particolare, la partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, alla luce del nuovo titolo V Cost. e della legge 131/2003.</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3.</p>
<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in</p>

<p>generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. Non risulta.</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. È stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale, un gruppo di lavoro, al quale partecipano le competenti strutture organizzative dell'Amministrazione regionale per lo studio e la predisposizione degli atti di attuazione della sopraccitata legge regionale 8/2006.</p>
<p>6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?</p>
<p>6. No</p>
<p>7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?</p>
<p>7. No</p>

8. Altre informazioni rilevanti
8.

REGIONE VENETO

<p>1. Nello Statuto regionale e nel Regolamento interno del Consiglio, si trovano norme riferite alle questioni comunitarie? Quali?</p>
<p>1. Non è ancora stato approvato il nuovo statuto si segnala tuttavia per doverosa informazione che sia nella proposta di statuto inviata all'aula nella scorsa legislatura⁸ e non approvata) sia nella proposta di statuto presentato dal presidente della Commissione statuto che ha ripreso il lavoro svolto nell'articolo 28 relativo alle funzioni del Consiglio regionale al comma 3 è previsto :” approva annualmente la legge regionale comunitaria e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea”.</p>
<p>2. Esiste una Legge regionale di procedura per l'adempimento degli obblighi comunitari? (Es. legge "la Pergola" regionale). Quale?</p>
<p>2. Allo stato esiste solo la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 recante “Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari.”</p>
<p>3. Se al momento non è in vigore una legge sulla procedura regionale (o la legge in vigore fosse anteriore alla riforma del titolo V), stati presentati progetti di legge sulla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario?</p>
<p>3. No</p>

<p>4. Indipendentemente dall'esistenza di un'apposita legge di procedura, sono state approvate leggi regionali di recepimento diretto di direttive comunitarie o, più in generale, leggi regionali di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (ad esempio, per l'adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia)?</p>
<p>4. Si per esempio la legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 di novellazione della legge regionale 23 maggio 2002, n.11 in materia di fiere oppure la legge regionale regionale 12 agosto 2005, n. 13 (BUR n. 77/2005) DISCIPLINA DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2002, N. 221 "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409/CEE"</p>
<p>5. Nell'ultimo anno sono stati approvati atti di organizzazione interna, riferiti alla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario? (Es. istituzione di apposite strutture o gruppi di lavoro ecc.)</p>
<p>5. È stata istituita anche in questa legislatura la commissione speciale per i rapporti comunitari. La Commissione – come si legge nella deliberazione istitutiva approvata dal Consiglio regionale – “ha compiti di studio, di coordinamento e di proposta al Consiglio Regionale di misure e di provvedimenti anche legislativi atti ad assicurare lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche regionali in materia di rapporti comunitari. La Commissione esprime, nei termini previsti dall'art. 22 del Regolamento del Consiglio Regionale, il parere alle commissioni competenti per materia sui progetti di legge e di regolamento attuativi del diritto comunitario. La Commissione formula, altresì, in seduta congiunta con la commissione consiliare competente per materia, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio, il richiesto</p>

parere sui progetti e gli atti dell'Unione Europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della Legge 4 febbraio 2005, n. 11". La commissione si è insediata il 24 gennaio ha poi svolto le seguenti sedute:

seduta n. 2 del 16.02.2006 odg IL RUOLO DELLA REGIONE NEL PROCESSO DI FORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

seduta n. 3 del 7.03.2006 odg INCONTRO CON IL DOTT. GIAN LORENZO MARTINI DIRIGENTE LA DIREZIONE REGIONALE SEDE DI BRUXELLES

seduta n. 4 del 27.04.2006 odg ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO. INCONTRO CON IL DR. ADRIANO RASI CALDOGNO SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE PER RELAZIONARE SUL TEMA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

seduta n. 5 del 22.06.2006 odg RIUNIONE CON IL DIRETTORE DI UNIONCAMERE VENETO-EUROSPORTELLI, CON IL PRESIDENTE DELL'ANCI VENETO, CON IL PRESIDENTE DELL'URPV. CON L'ASSESSORE DONAZZAN FINALIZZATA ALLA PROGRAMMAZIONE DI UNA STABILE COLLABORAZIONE VOLTA ALLA DIFFUSIONE E ALLO SFRUTTAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA U E

seduta n. 6 del 20.07.2006 AUDIZIONE DEGLI ASSESSORI ALLE POLITICHE DELL'AMBIENTE GIANCARLO CONTA; ALLE POLITICHE DI BILANCIO MARIA LUISA COPPOLA; ALLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE Elena DONAZZAN ALLE POLITICHE DELL'ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLA RICERCA FABIO GAVA AL FINE DI MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEI PROGRAMMI COMUNITARI E DI DELINEARE UN PIANO DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE

seduta n. 7 del 5 10.2006 ELEZIONE DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO AUDIZIONE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI DELLA GIUNTA REGIONALE DR. FABIO ZULIANI SULLA GESTIONE ED UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI COMUNITARI NEL CORSO DEL 2005/2006 (ESAME DEL RENDICONTO 2005), PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "EUROPEIZZAZIONE

DELLE REGIONI ITALIANE: IL CASO DEL VENETO – LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2007-2013”, PROGRAMMAZIONE DELLA MISSIONE DI STUDIO DELLA COMMISSIONE A BRUXELLES DICEMBRE/GENNAIO 2006
6. Nei rapporti Giunta – Consiglio riferiti all'ultimo anno, per quanto riguarda la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ci sono particolari attività o atti da segnalare (es. attività di informazione da Giunta a Consiglio di carattere generale oppure su questioni specifiche, o casi intervento del Consiglio - o delle Commissioni - su questioni di rilevanza comunitaria, ad esempio per l'espressione di indirizzi alla Giunta ecc.)?
6. Allo stato no
7. Ci sono particolari attività di interesse comunitario svolte durante quest'ultimo anno in Consiglio o in Giunta (es. iniziative di formazione, partecipazione a progetti e/o sperimentazioni di cooperazione interistituzionale ecc.)?
7. No
8. Altre informazioni rilevanti
8.

Collana editoriale *Gli Speciali*

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

- ❖ Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)
Gennaio 2007
 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* – Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni
Gennaio 2007
 - ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* – La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria
Dicembre 2006
 - ❖ S I T O G R A F I A (Repertorio di siti Web)
Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo
Luglio 2006
 - ❖ Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze
Febbraio 2006
 - ❖ Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (*VII Legislatura: Anni 2000-2005*) – 14 novembre 2005
Gennaio 2006
 - ❖ *Diritto comunitario e Regioni* – Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni
Gennaio 2006
-

- ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
 - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
 - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte
Dicembre 2005

 - ❖ L'Assemblea legislativa tra *nuovo* Statuto e Regolamento
Ottobre 2005

 - ❖ ConoscERE la legge (Emilia-Romagna) – Schede tecniche di leggi regionali
Ottobre 2005

 - ❖ Elezioni regionali – Raccolta normativa
Marzo 2005
-

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna -
Servizio legislativo e qualità della legislazione**
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna
tel. 051 639 5639 – fax 051 639 5783

Copertina:
Centro grafico dell'Assemblea legislativa
Stampa:
Centro stampa dell'Assemblea legislativa